



GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893

ROMA — GIOVEDÌ 22 GIUGNO

NUM. 146

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale.	L. 9	17	32
Id a domicilio e in tutto il Regno	10	19	36
All'ESTERO Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	45	83	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi **ESCLUSIVAMENTE** all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — nel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — nel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE — Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Inserzioni.

Il prezzo degli annunci giudiziari, da inserire nella Gazzetta Ufficiale, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della Gazzetta destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termini della legge civile e commerciale devono essere scritti su carta da bollo da una lira — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito non sarà dato corso alla pubblicazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Legge numero 292 che autorizza comuni e provincie ad eccedere colla sovrinposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-86 — Legge num. 292 sulla istituzione dei Collegi di probiviri — R. Decreto num. CCXCIII (Parte supplementare) che convalida l'acquisto di una casa ed altri atti compiuti dalla Società di mutuo soccorso ed istruzione fra gli operai di Ticineto — R. decreto n. CCXCIV (Parte supplement.) che autorizza la Società industriale bergamasca ad accettare il lascito Fuzier — R. decreto n. CCXCV (Parte supplementare) che erige in ente morale la fondazione Premio Mantellini in Roma — Ministero delle Finanze: Tabella graduale degli aiuti agenti concorrenti al posto di agente delle imposte dirette e del catasto — Cassa Depositi e Prestiti - Monte delle Pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari - Elenco delle pensioni e delle indennità conferite dal Consiglio nella adunanza del 12 giugno 1893 — Corti d'appello di Casale e di Firenze: Avvisi — Concorsi — Bollettino meteorico.

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei deputati: Seduta del giorno 21 giugno 1893 — Relazione sulle cose più notevoli avvenute nell'anno 1892 nel Regio Museo industriale in Torino — Reale Accademia delle Scienze di Torino: Adunanza del 18 giugno 1893 — Telegrammi dell' Agenzia Stefani — Listino della Borsa — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 292 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Gallico (Reggio Calabria) è autorizzato a delegare alla Cassa depositi e prestiti, dal 1894 al 1910 inclusivo, l'annua somma di L. 6752, e dal 1911 al 1912 inclusivo l'annua somma di L. 5796,26, da sovrimporre ai

tributi diretti ed eccedenti la media del triennio 1884-85-86, e l'annua somma di L. 2084,72, inferiore a detto limite triennale, dal 1913 al 1918 inclusivo, per provvedere all'ammortizzamento di tre mutui di L. 1500, 53.400 e 30.000, i primi due già contratti e il terzo da contrarsi pel completamento della strada detta dell'Argine San Biagio.

Lo stesso comune è autorizzato, per tutto il tempo che possa occorrere, ad applicare la sovrinposta 5 per cento ai tributi diretti per la viabilità obbligatoria.

Art. 2.

È concessa facoltà al comune di Perdas de Fogu (Cagliari) di sovrimporre ai tributi diretti fino all'anno 1923 inclusivo, a cominciare dal 1894, la somma di L. 5097,90, eccedente la somma del triennio 1884-85-86, per provvedere all'ammortizzamento di un mutuo di L. 80.000, da contrarsi colla Cassa depositi e prestiti, affine di sopperire al debito oneroso assunto per la costruzione della strada verso Escalaplano.

Lo stesso comune è autorizzato ad applicare, per tutto il tempo che può occorrere, la sovrinposta 5 per cento sui tributi diretti, per la costituzione del fondo speciale per le strade obbligatorie.

Art. 3.

È concessa facoltà al comune di San Vincenzo Valle Noveto (Aquila), di sovrimporre ai tributi diretti la somma di L. 3521,62, superiore alla media triennale 1884-85-86, dal 1894 al 1914 inclusivo, e di lire 1645 dal 1915 al 1923, per provvedere all'ammortamento di tre mutui, l'uno di L. 27 mila già contratto ed estinguibile nel 1914, e gli altri due di L. 20 mila al saggio del 3 per cento, e di L. 10 mila al saggio del 5 per cento, da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, per provvedere al pagamento dei lavori di costruzione dei cimiteri delle varie frazioni del comune e al pagamento di debiti contratti per la viabilità obbligatoria.

Art. 4.

I comuni indicati nell'elenco che segue sono autorizzati ad eccedere con la sovrinposta ai tributi diretti per l'anno 1893, il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-86 od il limite legale, applicandola nell'ammontare fissato per ciascun comune nell'elenco che segue:

ELENCO.

N. d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	Sovrimposta accordata per l'anno 1893		N. d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	Sovrimposta accordata per l'anno 1893	
			somme effettive	aliquote				somme effettive	aliquote
1	Aquila	Gagliano Aterno	3,484.76	0.47	72	Como	Marchirolo	3,499.92	1.4561
2	»	Pizzoli	16,930. »	1.105	73	»	Margno	1,362.59	1.8510
3	»	Poggio Picenze	1,300. »	»	74	»	Menaggio	7,500. »	1.2419
4	»	Sassa	7,000. »	1.0016	75	»	Mombello Lago Maggiore	9,933.40	1.6245
5	»	Recca di Mezzo	8,000. »	0.8396	76	»	Merate	13,425.93	1.2912
6	Ascoli	Momsampolo	8,374.36	0.9792	77	»	Mozzate	6,811.98	0.7985
7	Brescia	Agnosine	7,534.41	—	78	»	Musadino	4,412. »	1.9582
8	»	Alone	2,575. »	3.2406	79	»	Perego	5,426.01	1.7329
9	»	Barco	2,693.39	0.7766	80	»	Pescate	1,632.32	1.3214
10	»	Brozzo	3,204.30	1.2977	81	»	Ponzone	2,844.81	2.18
11	»	Cignano	6,264.75	0.8444	82	»	Rezzonico	1,831.68	2.0830
12	»	Cizole	10,373.76	0.7890	83	»	Rovagnate	5,547.75	1.7815
13	»	Comero	4,223.62	3.14599	84	»	Robbiate	6,155.83	1.0491
14	»	Edolo	12,420.75	1.8242	85	»	Rogeno	4,855.17	1.5034
15	»	Isorella	9,156.99	0.9325	86	»	Runo	1,593.35	1.5609
16	»	Gottolengo	15,770.12	0.8753	87	»	Sabbioncello	4,767.59	1.0138
17	»	Mairano	9,170. »	0.6682	88	»	Santa Maria Hoè	3,253.68	0.9866
18	»	Malonno	6,700. »	0.9005	89	»	Sangiano	3,519.06	2.1642
19	»	Milzanello	6,288.54	0.9564	90	»	S. Siro	4,509.90	2.6090
20	»	Monza	8,124.55	2.1284	91	»	Senna Comasco	3,042.33	1.5039
21	»	Orzivecchi	10,858. »	0.8012	92	»	Sirtori	4,915.46	1.5488
22	»	Monterotondo (comune di Passirano)	1,853.73	0.8579	93	»	Taino	7,19.66	1.4990
23	»	Pavone Mella	9,833.90	0.8887	94	»	Tavordo	2,083.70	1.4940
24	»	Pardegnaga	8,637.25	1.0700	95	»	Valganna	4,930.25	1.1410
25	»	Polpenazze	7,695.54	1.02774	96	»	Vercana	2,286.93	1.2415
26	»	Portese	4,216.08	—	97	»	Varesè	72,807.31	0.9206
27	»	Preseglie	13,668.48	2.18753	98	»	Vergabbio	2,517.57	1.6293
28	»	Prevaglio Sotto	5,369.25	2.42645	99	»	Vigarò	2,981.15	1.6387
29	»	Puegnago	6,479.28	1.6710	100	»	Voldomino	5,661.06	2.2839
30	»	Rivoltella	10,703.40	0.8280	101	Cremona	Casteldidone	11,579.02	0.98515
31	»	Scarpizzolo	4,968.70	1.5326	102	»	Ossolara	7,841.31	0.92745
32	»	S. Felice di Scovolo	6,584.11	1.31714	103	Cuneo	Arguello	2,408.38	0.7667
33	»	Solino del Lago	5,244.61	—	104	»	Alto	1,226.30	2.0824
34	»	Timoline	2,133. »	0.9239	105	»	Battifollo	3,976.45	1.2637
35	»	Trenzano	12,280.68	0.7237	106	»	Bastia Mondovì	7,612.39	2.1487
36	»	Tretto	7,729.39	1.47	107	»	Beinute	9,765.88	0.6730
37	Catania	S. Agata Battiati	2,559.81	1.105937	108	»	Bergolo	2,849.51	3.3526
38	Como	Aizzuro	1,565.01	1.8088	109	»	Borgomale	1,978.05	1.0096
39	»	Arcisate	8,128.50	1.8640	110	»	Brondeilo	7,173.27	2.7760
40	»	Barasso	2,681.89	0.8964	111	»	Caprana	1,182.46	2.9219
41	»	Bartesate	2,002.02	2.2916	112	»	Caraglio	21,465.36	0.6832
42	»	Bene Lario	1,612.50	1.3063	113	»	Castelar	5,624.90	—
43	»	Bianconno	6,514.50	2.0059	114	»	Castelletto Monforte	2,464.47	5.0398
44	»	Bisuschio	5,926.14	1.6030	115	»	Castellino Tanaro	5,068.60	1.5621
45	»	Bodio	3,651.69	1.7249	116	»	Ceva	23,618.81	0.7161
46	»	Bosco Valtravaglia	2,741.56	1.9970	117	»	Cossano Belbo	25,639.74	3.00
47	»	Brezzo di Bedero	3,254.06	0.9319	118	»	Crissolo	4,893.15	1.53237
48	»	Buccinigo	3,161.02	1.3713	119	»	Diano d'Alba	13,514.11	1.2078
49	»	Bucciago	5,315.68	1.9460	120	»	Gornò	3,735.95	1.7951
50	»	Cabiaglio	2,250. »	0.8734	121	»	Guarene	13,457.94	0.8498
51	»	Calderate	3,962.83	1.4058	122	»	Manga	13,850. »	1.8754
52	»	Caavate	5,513.51	1.6235	123	»	Marsaglia	5,981.88	1.8443
53	»	Caronno Corbellaro	1,382.75	1.6249	124	»	Mombastiglio	5,782.53	0.7077
54	»	Casciago	3,467.17	1.4135	125	»	Monastero Vasco	7,897.90	1.4829
55	»	Castino al Piano	1,874.99	1.060	126	»	Montaldo Montovi	12,801.93	1.73
56	»	Castello Valtravaglia	2,911.83	1.4091	127	»	Montelupo Albese	3,764.89	1.0471
57	»	Celona	2,095.60	1.9360	128	»	Narzole	31,043.72	1.1334
58	»	Cirimido	4,377.42	1.1835	129	»	Paroldo	4,564.42	2.1772
59	»	Clivio	5,086.76	2.3011	130	»	Perletto	4,275.65	1.1766
60	»	Dozio	902.52	1.4015	131	»	Perno	3,448.93	3.8583
61	»	Dumenza	2,919.15	1.4875	132	»	Pevegnano	35,059.36	1.1838
62	»	Duno	1,324.92	2.2083	133	»	Roccabruna	5,201. »	0.8911
63	»	Fenegrò	7,101.17	1.2565	134	»	Rodolfo	7,109.91	1.8121
64	»	Garzeno	6,993.41	3.2723	135	»	Rocavione	5,931.10	0.8330
65	»	Germasino	4,132.83	2.9243	136	»	Rocchetta Belbo	3,903.15	3.0517
66	»	Gravedona	9,180.70	2.0341	137	»	Sommariva Perno	13,650.35	1.5428
67	»	Grantola	2,861.49	2.1875	138	»	Valgrana	10,044.38	1.4522
68	»	Gurone	4,220.42	1.860	139	»	Villanova Mondovì	13,485.83	1.1409
69	»	Laorca	4,265.60	0.9231	140	Firenze	Castelfiorentino	37,238.97	0.9464
70	»	Lavena	6,506.72	2.2712	141	Foggia	Peschici	22,571.45	2.17733
71	»	Lecco	106,318.02	2.4438	142	Genova	Caizzano	14,369.84	2.27618

N. d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	Sovrimposta accordata per l'anno 1893		N. d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	Sovrimposta accordata per l'anno 1893	
			somme effettive	aliquote				somme effettive	aliquote
143	Genova	Carrodano	2,680.40	1.0483	214	Novara	Nocco	1,425.44	2.6702
144		Cosseria	4,451.51	2.02759	215		Pistoletta	2,026.63	1.8639
145		Giusvadia	5,384.44	2.4525	216		Portula	7,497.32	2.0440
146		Magliolo	3,818.51	1.941858	217		Sizzano	8,068.71	0.8464
147		Muraldo	6,577.84	1.29708	218		Vezzo	2,286.33	1.5627
148		Orco Feglino	7,204.48	3.674049	219		Vocca	2,512.73	3.1675
149		Pontedecimo	20,463. >	1.16981	220	Padova	Carmignano di Brenta	10,105.65	0.983
150		Ronchetta Cengia	2,695.29	3.2017	221		Galzignano	19,053.79	1.90
151	Mantova	Castiglione delle Stiviere	25,744.33	0.869849	222		Padova	616,197.81	1.38
152		Dosolo	25,469.16	1.138809	223		Tombolo	13,443.89	>
153		Piubega	10,044.08	1.112276	224	Palermo	Cefalà Diana	8,071.69	1.4977
154		Ponti sul Mincio	6,674.21	1.21959	225	Parma	Albareto di Borgotaro	12,891. >	1.8397
155		S. Benedetto Po	83,619.11	1.146284	226		Compiano	12,081. >	2.4455
156		Schivenoglia	14,887.79	1.14650	227		Fornovo di Tarò	24,536. >	1.8977
157		Sermide	90,331.49	1.6310908	228		Langhirano	39,793. >	1.3638
158	Milano	Agrate Brianza	11,505.30	1.0404	229		Lesignano del Bagn.	19,286. >	1.5931
159		Omato (frazione)	4,204.26	1.1332	230		Polesine Parmense	25,400. >	>
160		Arluno	12,783. >	—	231		Sala di Boganza	21,973. >	1.8886
161		Arconate Dalrago	15,248.73	—	232		Tizzano Val Parma	31,450. >	2.7331
162		Arsago	6,704.10	1.1210	233		Vigatto	33,316. >	0.7074
163		Casorate (frazione)	6,944.68	1.6807	234		Zibello	3,210. >	1.3652
164		Balsamo	12,047.13	1.4188	235	Pavia	Badia	5,245.14	1.01870
165		Bernareggio	11,145.30	1.3312	236		Canevino	2,224.48	1.9304
166		Bresso	9,628.82	1.5208	237		Cervesina	15,678.88	2.13875
167		Briosco	6,533.49	1.9668	238		Donlasco	8,574.74	3.62637
168		Busto Arsizio	75,840.37	1.8402	239		Ottobiano	25,267.29	1.02033
169		Canegrate	8,869.17	—	240		Parona	6,584.41	0.80225
170		Cardano al Campo	13,013.89	1.8005	241		Tromello	23,668.89	0.76175
171		Cavenago Briaza	6,279.18	1.2788	242		Sardirago	9,670.84	0.77335
172		Ceriano Laghetto	5,630.83	0.9632	243		Silvano Pietra	10,948.21	0.98065
173		Cesate	8,808.52	1.7564	244		Sommo	12,037.90	1.00415
174		Cinisello	11,426.91	0.9809	245		Staghiglione	14,159.77	2.50246
175		Cologno Monzese	10,551.30	0.8266	246	Piacenza	Agazzano	27,698.59	1.38632
176		Cormano	7,675.89	—	247		Castelvetro Piacen-		
177		Cornate	9,391.59	1.3285			Uno	30,202.99	0.73695
178		Cologno (frazione)	6,982.17	1.0132	248		Gragnano Trebbiese	23,297.36	0.69096
179		Gerenzano	11,032.66	0.8196	249		Groppello	23,835.15	2.24857
180		Fombio	11,500. >	0.7899	250		Sant'Antonio a Treb-		
181		Jerago	13,422.03	1.4521			bia	26,810.13	0.51436
182		Lissone	12,803.38	0.8554	251	Pisa	Bagni S. Giuliano	97,916.28	1.2013
183		Marallo	9,982.89	0.8591	252		Pontedera	74,828.78	1.3524
184		Marnate	5,349.94	1.1429	253	Porto Maurizio	Bestagno	2,368.80	2.2667
185		Masate	6,247.38	1.2384	254		Borgo S. Agata	5,937.50	4.4316
186		Monza	165,131.66	1.2944	255		Chiusanico	4,976.39	5.7171
187		Musocco	11,938.32	0.9069	256		Chiusavecchia	3,827.82	5.9618
188		Ornago	6,371.03	—	257		Montegrosso P i a n		
189		S. Giorgio di Legnano	5,758.78	1.4076			Latte	998.54	6.7341
190		S. Vittore Olona	5,062.53	0.0279	258		Soldano	2,086.76	4.5403
191		Solbiate Olona	5,093.09	1.3390	259		Vallecrosia	6,288.69	2.655
192		Sovico	6,865.90	1.5571	260		Villaguardia	4,011.62	6.3564
193		Trezzano Rosa	4,713.20	1.2592	261	Reggio Calabria	Cosoleto	13,365.86	1.03
194		Sumirago	7,804.93	1.0664	262		Placanica	3,712.31	0.46
195		Calsate (frazione)	3,001.30	0.9731	263		S. Giovanni di Gerece	11,071.66	1.78
196		Veduggio	7,590.50	1.9897	264	Roma	Arsoli	3,672.69	0.703165
197		Cimbri (fraz. del comune di Vergiate)	4,009.72	2.4515	265		Castelnuovo di Porto	10,200. >	>
198		Cuirone (fraz. del comune di Vergiate)	3,291.81	1.6158	266		Grotte S. Stefano	6,770.19	2.1112
199		Vittuone	9,358.54	1.1766	267		Norma	13,391.84	1.6640
200		Vizzola Ticino	3,344.42	1.1959	268		Patrica	11,038.73	1.2306
201	Modena	Cavezzo	29,113.56	1.1423860	269	Rovigo	Boara Polesine	21,425.98	1.1240
202		Montefiorino	16,236. >	1.2391518	270		Calto	15,560.01	1.6972
203		Pavullo	35,548.55	1.5604049	271		Gavello	24,999.32	>
204	Novara	Boiletto	2,848.45	2.5191	272		Giacciano con Bar-		
205		Camasco	1,018.08	0.7590			chella	31,737.64	1.7690
206		Cerano	17,311.45	0.6701	273		Pincara	21,442.93	>
207		Fosseno	1,000.83	2.7529	274	Salerno	Furore	982.11	0.5924
208		Formigliana	7,012.62	1.17149	275		Perdifumo	7,948.34	0.8159
209		Gargallo	1,800. >	1.1566	276		Tegiano	16,195.35	0.76011
210		Giffenga	1,324.72	1.7058	277	Sassari	Banari	3,225.56	0.99134
211		Inverio Inferiore	4,109.91	—	278		Nuchis	4,883.33	1.42448
212		Massino	4,256.96	1.5604	279	Sondrio	Campodolcino	7,539.93	>
213		Meina	8,134.32	1.2999	280		Castione Andevenno	8,588.80	2.8064
					281		Colorina	5,130.77	2.8069
					282		Novata Mezzola	6,907.79	4.0032
					283		Piuro	7,941.86	3.9480

N d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	Sovrimposta accordata per l'anno 1893	
			somme effettive	aliquoto
284	Sondrio	Samolaco	8,556.76	3.2054
285	>	Sernio	5,582. >	>
286	>	Teglio	32,759.52	2.9485
287	>	Villa di Chiavenna	4,572.25	2.8876
288	Teramo	Cellino Attanasio	10,237.56	0.890
289	>	Montepagano	8,605.74	0.4123
290	>	Notaresco	21,598.47	1.366
291	Torino	Bara	1,372.27	1.787
292	>	Casano Canavese	4,124.05	4.429
293	>	Magliano	2,454. >	0.972
294	>	Montaldo Torinese	6,680.54	1.705
295	>	Salto	5,473.79	2.288
296	>	Villabasso	6,000. >	1.137
297	Treviso	Paderno d'Asolo	11,635.45	2.230
298	>	Sernaglia	18,179.25	2.270
299	>	Veduggio	34,372.86	1.287
300	Venezia	Chirigago	18,255.96	1.7834773
301	>	Scorzè	38,006.36	>
302	Verona	Cerro Veronese	7,024.12	2.7112
303	>	Isola Rizza	17,996.05	1.3037
304	>	Legnago	88,416.56	1.2518
305	>	Mezzane di Sotto	20,329.21	2.7315
306	>	Roncà	20,873.77	1.8492
307	>	S. Maria in Stelle	8,545.51	1.0892
308	>	Sanguinetto	20,283.66	1.6289
309	>	Villafranca	54,595.31	1.3426
310	Vicenza	Altissimo	11,636.36	2.737
311	>	Arzignano	58,360.39	1.155
312	>	Bressanvido	11,825.86	1.10
313	>	Brogliano	9,548.40	1.166
314	>	Caldogno	19,616.08	>
315	>	Chiampo	21,801.34	1.219
316	>	Crespadoro	10,016.83	2.337
317	>	Rosà	16,899.61	0.63
318	>	Thiene	24,522.45	0.63
319	>	Torrebelvicino	6,907.93	0.67
320	>	S. Giovanni Lupatone	14,156.69	1.25
321	>	Zermaghedo	3,982.25	1.12

Art. 5.

Le provincie indicate nell'elenco che segue sono autorizzate ad eccedere, con il bilancio 1893, il rispettivo limite medio triennale 1884-86 della sovrimposta ai tributi diretti, applicandola nell'ammontare per ciascuna provincia fissato nell'elenco che segue:

Num. d'ordine	PROVINCIA	SOVRIMPOSTA	
		cifre effettive	aliquota
1	Brescia	1,128,133 39	>
2	Chieti	817,000	0.68333
3	Cremona	1,000,000 01	0.362
4	Mantova	1,109,945 86	0.491
5	Pesaro	678,802 30	0.8240
6	Reggio Emilia	893,000	0.537
7	Rovigo	665,445 51	0.63
8	Verona	1,301,752 34	0.61
9	Vicenza	1,133,638 71	0.53

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, Pel Guardasigilli: GIOLITTI.

Il Numero 295 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Nei luoghi, nei quali esistono fabbriche o imprese industriali, possono istituirsi, riguardo a una determinata specie d'industria o a gruppi d'industrie affini, Collegi di *probi-viri* per la conciliazione delle controversie, che per l'esercizio delle stesse industrie sorgano fra gli imprenditori e gli operai o apprendisti, o anche fra operai, in dipendenza dei rapporti di operaio o apprendista.

Spetta altresì ai Collegi stessi il definire in via giudiziaria e nei limiti stabiliti con l'art. 9 di questa legge le controversie determinate nella prima parte del presente articolo.

Art. 2. Ciascun Collegio è istituito per decreto Reale sulla proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito l'avviso delle Camere di commercio, delle Società operaie legalmente riconosciute e dei Consigli municipali dei comuni che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso.

L'avviso di questi Corpi dovrà essere dato entro il termine di un mese dalla pubblicazione del relativo invito che sarà fatta per cura del Ministero di Agricoltura e Commercio nel *Bollettino* della Prefettura locale.

Il decreto determina l'industria o le industrie per le quali si istituisce il Collegio, la sua sede, la sua circoscrizione ed il numero dei componenti.

Art. 3. Il Collegio si compone di un presidente e di non meno di dieci e non più di venti membri. Dove le liste comprendono più di 500 elettori iscritti, può essere nominato un presidente supplente.

Il presidente, ed occorrendo il presidente supplente, sono nominati per decreto Reale sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Essi possono essere scelti fra i funzionari dell'ordine giudiziario e fra coloro che, a norma delle leggi, possono essere nominati conciliatori, purchè non siano compresi nelle liste di cui all'art. 14.

I membri del Collegio sono scelti in separate adunanze per una metà dagli industriali e per una metà dagli operai fra gli eleggibili appartenenti alla rispettiva classe.

Art. 4. In ciascun Collegio si costituiscono un ufficio di conciliazione ed una Giuria.

L'ufficio di conciliazione si compone di almeno due

membri, l'uno industriale e l'altro operaio, presieduti dal presidente del Collegio o per turno da uno dei vice-presidenti, scelti uno fra gli industriali e uno fra gli operai nei modi fissati con l'art. 23.

La Giuria si compone del presidente, ed in sua mancanza o impedimento del presidente supplente, dove esiste, e di quattro membri, due industriali e due operai.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato dell'ufficio municipale, del luogo in cui ha sede il Collegio.

Art. 5. Nelle controversie più gravi, il presidente o il vice-presidente di turno hanno facoltà di chiamare nell'ufficio di conciliazione altri due o più membri del Collegio, mantenendo però sempre l'uguaglianza fra il numero degli industriali e quello degli operai.

Art. 6. Nel caso d'impedimento di taluno dei membri ordinari dell'ufficio di conciliazione o della Giuria, sono chiamati a funzionare come supplenti altri componenti il Collegio, nell'ordine indicato dal numero di voti riportati nella elezione e, a parità, dall'età maggiore.

Della competenza.

Art. 7. La competenza del Collegio rispetto al luogo è determinata dalla situazione della fabbrica, dello stabilimento o dell'impresa industriale, e, per gli operai che lavorano a domicilio, dal sito in cui il contratto di lavoro è stato concluso.

Art. 8. L'ufficio di conciliazione può essere adito per componimento amichevole nelle controversie che concernano:

- a) i salari pattuiti o da pattuirsi;
- b) il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione e il salario per le giornate di lavoro prestate;
- c) le ore di lavoro convenute o da convenirsi;
- d) l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;
- e) le imperfezioni del lavoro;
- f) i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi della lavorazione;
- g) i guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica, o i danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale;
- h) le indennità per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;
- i) lo scioglimento del contratto di lavoro e di tirocinio;

e in generale in tutte le controversie che riguardano convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi operai o lavoratori, fra capi operai e operai o apprendisti, o che dipendano da trasgressioni disciplinari.

Art. 9. La Giuria è competente a decidere le controversie di valore non eccedenti le lire duecento e che concernano:

- a) i salari pattuiti;
- b) le ore di lavoro convenute e tutti gli oggetti determinati con le lettere b, d, e, f, g, h, i, dell'articolo precedente.

La competenza per valore si desume dalla somma

chiesta nella domanda compresi gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennità, che deve essere indicato nella domanda.

Art. 10. Nessuna delle controversie indicate nell'art. 8 può essere portata innanzi alla Giuria, o, se ecceda la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinari, senza previo sperimento di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione.

Della conciliazione non riescita sarà, a richiesta della parte interessata, fatto risultare con processo verbale, esprimente anche il parere dell'ufficio, analogamente a quanto è prescritto dall'art. 402 del codice di procedura civile.

L'operaio che avrà, da parte sua, aderito alla proposta conciliativa, è ammesso di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudizialmente le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole.

Art. 11. Le decisioni date dalla Giuria ai termini dell'art. 9 non sono soggette ad appello, che per motivi di incompetenza o per eccesso di potere; nei quali casi la cognizione dell'appello spetta, secondo il valore della controversia, al pretore o al tribunale rispettivamente, secondo i casi, competenti per territorio.

L'appello deve essere proposto entro giorni dieci dalla notifica della sentenza della Giuria, se viene adito il pretore, e entro giorni 15 dalla notifica se viene adito il tribunale.

Il ricorso in Cassazione è esente dal deposito e deve essere interposto, con o senza intervento d'avvocato, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, se è contro sentenza di pretore, e entro 40 dalla notificazione, se è contro sentenza di tribunale.

Art. 12. Per le controversie, che, ai sensi dell'articolo 9, eccedono la competenza della Giuria, questa potrà, per volontà delle parti, essere adita in qualità di Collegio arbitrale.

Art. 13. Ogni Collegio ha l'obbligo di dare il proprio parere sulle questioni che il Governo potrà sottoporre al suo esame.

Della elezione dei « probi-viri ».

Art. 14. Per la elezione dei *probi-viri* si formano due liste di elettori, in una delle quali sono iscritti gli industriali, nell'altra i capi operai e gli operai delle industrie per le quali il Collegio è istituito.

Sono iscritti nella lista degli industriali anche i direttori e gli amministratori di fabbriche o imprese industriali, che diano abitualmente lavoro a non meno di 50 operai.

Le liste elettorali sono compilate a cura della Giunta comunale. Se più sono i comuni compresi nella circoscrizione del Collegio, ciascuna Giunta compila la rispettiva lista.

La revisione delle liste si fa ogni anno nel mese di marzo, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 15. Nelle liste, tanto degli industriali, quanto degli operai, sono comprese le donne.

Per i minorenni proprietari d'industrie che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9. del codice di commercio, vengono iscritti come elettori in loro vece coloro che li rappresentano nell'esercizio delle industrie stesse: per le Società anonime sono iscritti gli amministratori; per le Società in nome collettivo e per quelle in accomandita i soci responsabili; e per i Corpi morali, rispetto agli stabilimenti industriali tenuti per loro conto, gli amministratori e i direttori degli stabilimenti stessi, qualunque sia il numero degli operai che a questi appartengano.

Gli operai non possono essere iscritti nelle liste elettorali, se non esercitano l'arte da un anno e non risiedono nella circoscrizione del Collegio da sei mesi.

Art. 16. Le persone designate nei precedenti articoli sono elettori quanto:

a) abbiano compiuto il 21° anno di età;

b) siano cittadini dello Stato e godano dei diritti civili nel Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini di altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

Art. 17. Non sono elettori nè eleggibili:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o per mendicizia o per delitto di associazione per delinquere, incitamento all'odio tra le varie classi sociali, per delitti contro le libertà politiche, per violazione di segreti professionali o industriali, per simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, per delitto contro la fede pubblica, per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e per ogni delitto commesso per avidità di lucro, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

c) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacità cessa quando siano cessati gli effetti della ammonizione e della vigilanza;

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carità;

e) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

Art. 18. Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, quando abbiano compiuta l'età di 25 anni, sappiano leggere e scrivere, esercitino da un anno almeno l'industria o l'arte che professano al momento dell'elezione, risiedano da un anno nella circoscrizione del Collegio e non si trovino in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, numeri 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1874 n. 1937, modificata con l'art. 32 del R. decreto 1° dicembre 1889 n. 6509.

Art. 19. Sono anche eleggibili, nella proporzione di un quarto dei membri della rispettiva classe, coloro che si siano ritirati dall'esercizio dell'industria o dell'arte, purchè riuniscano le altre condizioni di capacità indicate nell'articolo precedente.

Art. 20. I comizi elettorali non possono occuparsi che delle elezioni per le quali sono convocati.

Art. 21. Qualunque industriale od operaio sottoposto alla giurisdizione del Collegio può produrre reclamo innanzi al tribunale civile circa la formazione delle liste degli elettori, le operazioni elettorali, la capacità elettorale e l'eleggibilità.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme degli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 della legge comunale e provinciale.

Della costituzione del Collegio.

Art. 22. Il presidente e, dove esiste, il presidente supplente, prima di entrare in ufficio, prestano davanti al pretore della sede del Collegio, il giuramento secondo la formola stabilita per i funzionari dell'ordine giudiziario.

Art. 23. Il presidente, e in caso di sua mancanza o impedimento, il presidente supplente, entro otto giorni dalla notificazione dell'elezione, convoca gli eletti e dopo di avere ricevuto da ciascuno di essi la solenne promessa di esercitare le rispettive funzioni secondo il proprio intimo convincimento e coll'imparzialità e la fermezza che si convengono a persona proba e libera, dichiara costituito il Collegio.

Dopo di che gli industriali scelgono a schede segrete fra gli eletti della classe operaia un vice-presidente. Altrettanto fanno gli operai rispetto agli industriali.

Gli industriali scelgono poi a schede segrete, fra gli eletti della loro classe, la metà dei componenti l'ufficio di conciliazione e due componenti la Giuria. Altrettanto fanno gli operai scegliendo fra gli eletti della loro classe.

La costituzione degli uffici si farà almeno ogni sei mesi.

Art. 24. Se alla votazione non abbia preso parte più della metà dei componenti di ciascuna classe o se nella elezione siano avvenute gravi irregolarità, il tribunale civile potrà annullare la elezione, ove ne sia fatta istanza da almeno due membri del Collegio entro otto giorni.

Si osserveranno le norme di cui al capoverso all'articolo 21.

Art. 25. Non possono far parte contemporaneamente del Collegio ascendenti, discendenti, fratelli, cognati, suocero e genero, nè appartenere contemporaneamente allo stesso ufficio più amministratori di una medesima Società.

Art. 26. Ai membri dei Collegi di *probi viri* sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave, è applicabile la disposizione dell'articolo 125, terzo capoverso della legge comunale e provinciale.

Art. 27. Gli eletti durano in carica quattro anni. Però il Collegio si rinnova ad ogni biennio per metà, tanto per la parte degli industriali, quanto per la parte degli operai.

Nel primo biennio la rinnovazione è determinata dalla sorte, nei successivi dall'anzianità.

Art. 28. Tanto nel caso del primo capoverso dell'articolo 31, quanto in quello dell'articolo precedente, gli uscenti possono essere rieletti.

Gli uscenti rimangono in ufficio fino all'insediamento dei loro successori.

Art. 29. Se nel giorno dell'udienza, per mancanza del numero legale, l'ufficio di conciliazione e la Giuria non potessero tenere seduta, l'esame delle controversie è rinviato alla prossima udienza.

Ove manchi il numero legale anche nella udienza immediatamente successiva, il presidente o vice presidente fa redigere verbale con l'indicazione dei membri assenti e lo trasmetta al procuratore del Re.

I membri assenti, se non giustificano la loro assenza, sono dichiarati dimissionari dal tribunale civile, in Camera di consiglio, e possono altresì essere condannati ad una pena da lire 10 a 50.

Dopo la seconda udienza in cui la Giuria non sia stata in numero legale, le parti possono, per le controversie suddette, esercitare l'azione contenziosa senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'articolo 10 e riassumere la causa davanti ai magistrati ordinari, secondo la rispettiva competenza, nei modi e per gli effetti di che nel secondo capoverso dell'articolo 31.

Art. 30. Salva l'applicazione delle leggi penali per i fatti che costituiscono reato, il presidente, vice-presidente o membri del Collegio che violino i doveri inerenti al loro ufficio, udito l'avviso del Collegio stesso, sono sottoposti a giudizio disciplinare innanzi al tribunale civile in Camera di consiglio, udito l'imputato.

Il tribunale può infliggere al colpevole la censura, la sospensione per un tempo non eccedente i sei mesi, e nei casi più gravi, pronunziarne la decadenza dall'ufficio con la conseguente ineleggibilità per non meno di un anno e non più di tre.

Art. 31. I Collegi dei *probi-viri* possono essere sciolti, per gravi ragioni, con decreto Reale, sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

In tal caso le nuove elezioni generali debbono farsi entro un termine non maggiore di sei mesi dalla data del decreto.

Durante questo termine le controversie prevedute dalla presente legge possono essere iniziate senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'articolo 10 e le cause di competenza della Giuria sono devolute ai magistrati ordinari secondo la rispettiva competenza, per essere trattate e decise, ancorchè sia stato nel frattempo ricostituito il Collegio, nelle forme prescritte per le cause da trattarsi davanti ai conciliatori dalle leggi di procedura civile, ferme, per le tasse di bollo e di registro, le disposizioni dell'articolo 43.

I Collegi stessi possono essere soppressi con decreto Reale su proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura, Industria e Commercio, e sentito l'avviso dei Corpi designati nell'articolo 2.

Del procedimento.

Art. 32. Le parti debbono comparire personalmente. Nondimeno, in caso di comprovata malattia o di assenza,

che l'ufficio riconosca giustificata, possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia, o, in mancanza, da un industriale od operaio appartenente alla rispettiva classe, e che dimostri, in qualsiasi modo ritenuto sufficiente dall'ufficio, l'incarico ricevuto.

Ove l'interessato non possa per incapacità comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore.

I proprietari delle fabbriche e gli intraprenditori possono sempre farsi rappresentare dai direttori degli stabilimenti o delle imprese, o da impiegati muniti di mandato speciale.

Non sono permesse memorie a difesa.

Art. 33. La richiesta della conciliazione può essere fatta anche verbalmente presso l'ufficio di conciliazione.

Gli avvisi alle parti con indicazione dell'oggetto della domanda e del giorno fissato per la comparizione sono, a cura del cancelliere, notificati per mezzo del messo comunale o per mezzo postale, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Quando la conciliazione non riesca e la controversia rientri nella competenza della Giuria, l'ufficio di conciliazione rimette innanzi alla Giuria le parti a udienza fissa.

Ove qualcuna delle parti o dei loro rappresentanti non sia comparsa per l'esperimento di conciliazione, l'avviso della fissazione di udienza viene notificato nel modo indicato dal primo capoverso del presente articolo.

Art. 34. Il minore che abbia compiuti i 15 anni è considerato come maggiorenne per tutte le controversie relative alle locazioni d'opera da lui contratte e contemplate dalla presente legge.

L'ufficio di conciliazione e la Giuria, ove lo reputino conveniente, potranno ordinare che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta, e in mancanza di questo, da persona che eserciti la medesima arte.

Art. 35. I componenti l'ufficio di conciliazione e la Giuria possono essere ricusati dalle parti:

a) se siano personalmente e direttamente interessati nella controversia;

b) se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado;

c) se fra una di loro o la moglie di lui o alcuno dei parenti e affini in linea retta e una delle parti si agiti o siasi agitata nel biennio precedente una lite civile o un processo penale;

d) se siano padroni o lavoranti di una delle parti, ovvero rappresentanti o impiegati del padrone di una delle parti stesse.

Art. 36. Se il ricusato non dichiara di astenersi, l'ufficio di conciliazione o rispettivamente la Giuria, col concorso di un supplente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente spetta al tribunale civile, udite le parti in Camera di consiglio.

Art. 37. Le udienze della Giuria sono pubbliche.

Non sono pubbliche le sedute dell'ufficio di conciliazione.

Art. 38. Per le controversie portate avanti la Giuria, il presidente, all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti, e preso atto che non riuscì la conciliazione avanti l'ufficio competente, tenta nuovamente di conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.

Se il componimento non avviene, la Giuria, esaminati i documenti presentati dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali, può, ove lo creda necessario, ordinare la esibizione di libretti di lavoro, di libri di maestranza, di registri o altri documenti, sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne d'ufficio, interrogare persone pratiche della materia controversa e, ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad accedervi solo o accompagnato da due dei giudicanti, uno industriale, l'altro operaio, affine di verificare con processo verbale lo stato delle cose.

Art. 39. I testimoni chiamati, d'ufficio o in seguito ad istanza delle parti, dalla Giuria, ove, senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a lire cinque; e la relativa sentenza sarà trasmessa al pretore per la esecuzione.

Ai testimoni è deferito il giuramento ai termini degli articoli 226 e 259 del codice di procedura civile, modificato dalla legge del 30 giugno 1876.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del codice penale.

Art. 40. Il soccombente sarà condannato alle spese del procedimento, le quali potranno essere compensate ai termini dell'articolo 370 del codice di procedura civile.

Art. 41. I processi verbali di seguita conciliazione e quelli indicati nella prima parte dell'articolo 38 sotto titoli esecutivi, ma se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire 200, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Le decisioni emesse dalla Giuria rivestono carattere di sentenze definitive e sono redatte e vengono eseguite nella forma e nei modi prescritti dagli articoli 460 e seguenti del codice di procedura civile per quelle dei giudici conciliatori, salvo l'appello di cui all'articolo 11; nel quale caso il pretore potrà sospenderne la esecuzione.

Art. 42. Il comune, nel quale ha sede il Collegio dei *probi-viri*, dovrà fornire gratuitamente, per le riunioni del Collegio stesso, il locale in un edificio di uso comunale.

Le spese per l'impianto e il funzionamento del Collegio medesimo sono a carico della Camera di commercio del disretto al quale si estende la giurisdizione del Collegio.

Art. 43. Per le sentenze della Giuria sono devoluti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi lire 50, mezza lira; da lire 50 fino a 100 inclusive una lira, e da lire 100 a lire 200 due lire.

Se la controversia si risolve in via conciliativa o è de-

gisa in contumacia, o se viene ritirata la istanza, i detti diritti saranno ridotti alla metà.

Questi diritti e le ammende, di cui agli articoli 29 e 39 sono devoluti alla Camera di commercio, che sostiene le spese indicate nell'articolo 42.

Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze, sono dovuti i diritti stabiliti per le cause avanti i conciliatori dal titolo primo della tariffa giudiziaria in materia civile, approvata con Regio decreto del 23 dicembre 1865 n. 2700.

Art. 44. Tutti gli atti del procedimento avanti il Collegio dei *probi-viri*, tanto in sede conciliativa che in via contenziosa, e tutti i provvedimenti di qualunque natura dal Collegio stesso emanati, nonchè le relative copie da rilasciarsi alle parti, sono esenti da tasse di bollo e registro.

Gli atti scritti e documenti che venissero prodotti dalle parti al Collegio dei *probi-viri*, compreso il mandato speciale di cui all'articolo 32, sono pure esenti da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazioni in termine fisso.

La disposizione dell'articolo 63 della legge di registro 13 settembre 1874 n. 2076, non è applicabile alle convenzioni verbali enunciate nelle sentenze della Giuria.

Però non si può far uso dei verbali di conciliazione che pongono in essere una convenzione per un valore superiore a lire 200 o per un valore indeterminato, che non rimanga estinta col verbale medesimo, senza che siano registrati secondo la natura della convenzione, ai termini della legge di registro, e le relative copie da rilasciarsi a tale scopo sono soggette alla tassa di bollo di lira una, oltre i decimi.

Art. 45. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili ai direttori, agli amministratori, agli impiegati ed agli operai addetti agli stabilimeoti e cantieri dello Stato.

Art. 46. Il Governo emanerà il regolamento e tutte le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, udito il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1893.

UMBERTO.

LAGAVA.
GIOLITTI.

Visto, Pel Guardasigilli: GIOLITTI.

Il Numero CCXCIII (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la domanda della Società di mutuo soccorso ed istruzione fra gli operai di Ticineto, per ottenere la convalidazione di alcuni atti soggetti ad autorizzazione sovrana in base alla legge 5 giugno 1850 n. 1037;

Veduta la legge citata 5 giugno 1850 n. 1037;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' convalidato l'acquisto di una casa, adibita ad uso di sede sociale, fatto dalla Società Operaia di mutuo soccorso ed istruzione fra gli operai di Ticineto con atto pubblico 22 febbraio 1875.

Art. 2.

Sono convalidati i seguenti atti della Società stessa:

1° Atto 27 gennaio 1884 di accettazione di un legato di lire cinquanta annue, disposto a favore della Società operaia di Ticineto dal dott. Cesare Mesturini, con suo testamento olografo 25 settembre 1882, pubblicato il 6 luglio 1883;

2° Atto 27 gennaio 1884 di accettazione di un legato di lire cinquecento, disposto a favore della Società operaia di Ticineto dal fu sig. Ippolito Tabucchi, con suo testamento olografo 1° agosto 1883, pubblicato il 2 gennaio 1884;

3° Atto 11 gennaio 1891 di accettazione di un legato di lire cinquecento, disposto a favore della Società operaia di Ticineto dalla fu signora Marianna Tabucchi, con suo testamento olografo 28 maggio 1889, pubblicato il 24 luglio 1890.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, Pel Guardasigilli: GIOLITTI.

Il Num. CCXCIV (parte supplem.) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testamento olografo in data 15 dicembre 1888, ricevuto in atti dal notaio dottor Stefano Allocchio di Milano, col quale il signor comm. Luigi Fuzier disponeva che tutti gli oggetti di arte antica e moderna, da lui posseduti in Milano, fossero venduti, per asta pubblica, entro un anno dalla sua morte, e il ricavo netto destinato in parti eguali a quattro Istituti da lui designati, fra cui la

Società Industriale Bergamasca, con obbligo ai di lui eredi, d'integrare del proprio il ricavo netto della detta vendita, qualora questo non raggiungesse complessivamente la somma di lire centomila, affinché ad ognuno degli Istituti anzidetti abbia a toccare non meno di lire venticinquemila;

Vista l'istanza 3 maggio 1893, con la quale la Direzione della Società Industriale Bergamasca chiede che essa sia autorizzata ad accettare il lascito anzidetto;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società Industriale Bergamasca, residente in Bergamo, è autorizzata ad accettare il lascito, non inferiore alla somma di lire venticinquemila, disposto in favore di essa dal signor comm. Luigi Fuzier, come risulta dal testamento olografo in data 15 dicembre 1888, ricevuto in atti dal notaio dottor Stefano Allocchio di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, Pel Guardasigilli: GIOLITTI.

Il Numero CCXCV (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del 19 giugno 1887, colla quale la Regia Accademia dei Lincei si dichiarò disposta ad assumere l'incarico di attuare l'intendimento delle Avvocature erariali del Regno, di fondare ed istituire in onore di Giuseppe Mantellini un premio, da conferirsi in perpetuo ogni cinque anni ad incoraggiamento degli studi della scienza di Stato, applicata alla pubblica amministrazione;

Veduta l'istanza dell'Accademia per la erezione di detta fondazione in ente morale;

Veduto lo schema di statuto organico di detta fondazione, allegato all'istanza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È eretta in ente morale e sarà amministrata ed attuata in conformità delle prescrizioni dello statuto organico annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, la fondazione « Premio Mantellini », ad incoraggiamento de-

gli studi della scienza di Stato, applicata alla pubblica amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, Per il Guardasigilli: GROLITTI.

Statuto della fondazione Premio Mantellini

1. A perpetuare la memoria di Giuseppe Mantellini, primo avvocato generale erariale del Regno, è fondato un Premio Mantellini, ad incoraggiamento degli studi della scienza di Stato applicata alla pubblica amministrazione.

2. È assegnata in dotazione al detto premio la somma di lire diecimila circa, raccolta per volontaria sottoscrizione fra i funzionari delle Avvocature, da investirsi in rendita del Debito pubblico.

3. Gli interessi accumulati di detta rendita saranno ogni cinque anni assegnati in premio all'autore della migliore monografia su di un tema di scienza di Stato applicata alla pubblica amministrazione, proposto a concorso.

Saranno ammessi a concorso i soli funzionari governativi del Regno.

Il primo concorso avrà luogo nell'anno 1898.

4. L'Amministrazione della dotazione del Premio Mantellini è affidata all'Accademia dei Lincei.

Una commissione di cinque membri, composta di quattro accademici, delegati dall'Accademia medesima, dell'avvocato generale erariale, o da chi lo rappresenta in caso di mancanza propone il tema di concorso e riferisce sui lavori dei concorrenti all'Accademia, alla quale spetta giudicare il premio.

Visto, d'ordine di S. M.:

il Ministro della Pubblica Istruzione

MARTINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

TABELLA graduale degli aiuti agenti concorrenti al posto di agente delle imposte dirette e del catasto, che sostennero con esito favorevole gli esami stabiliti col decreto Ministeriale del 31 gennaio 1893.

N. B. La classificazione graduale fu stabilita in ragione dei punti riportati da ciascun concorrente; a parità fu data la preferenza a quello che conta maggiore anzianità di carriera.

1. Scartozzi Ettore, Intendenza presso la quale furono fatti gli esami scritti Milano, totale dei punti riportati 91 1/4.
2. Guastoni Virginio, id. Firenze, id. 86.
3. Baffi Francesco, id. Roma, id. 84 1/4.
4. Facci Giovanni, id. Firenze, id. 82 1/2.
5. Vallone Vito, id. Palermo, id. 78 1/2.
6. Frediani Ugo, id. Firenze, id. 78.
7. Monti Giuseppe, id. Milano, id. 76 3/4.
8. Martinelli Marco Giuseppe, id. Milano, id. 76 1/2.
9. Carsughi Achille, id. Roma, id. 75 1/2.
10. Mori Ferruccio, id. Milano, id. 75 1/2.
11. Vaglia Oreste, id. Milano, id. 75 1/4.
12. De Leo Cono, id. Bari, id. 74.
13. Piersantelli Ernesto, id. Roma, id. 74.
14. Chiusano Teobaldo, id. Milano, id. 73.
15. Tonini Giustiniano, id. Milano, id. 73.
16. Scala Umberto, id. Milano, id. 73.
17. Purcaro Giovanni, id. Roma, id. 72 1/2.
18. Rossi Pietro, id. Firenze, id. 72 1/2.
19. Chiarrocca Gaetano, id. Roma, id. 72 1/2.

20. Cammarosano Gennaro, id. Roma, id. 72 1/2.
21. Malamani Tullio, id. Milano, id. 72 1/2.
22. Bazzocchi Alfredo, id. Milano, id. 72 1/2.
23. Teodori Temistocle, id. Firenze, id. 72.
24. Bonzi Emilio, id. Firenze, id. 71 3/4.
25. Hugo Vittorio, id. Milano, id. 71 1/2.
26. La Rocca Matteo, id. Palermo, id. 71.
27. Madau Sebastiano, id. Cagliari, id. 71.
28. Gregorutti Luigi, id. Milano, id. 70 1/2.
29. Favia Gabriele, id. Roma, id. 70 1/2.
30. Pastoris Federico, id. Firenze, id. 70 1/2.
31. Pacchetti Raffaele, id. Firenze, id. 70 1/2.
32. Vagnozzi Silvio, id. Firenze, id. 70.
33. Spanedda Antonio, id. Cagliari, id. 70.
34. Zoccoletti Giuseppe, id. Milano, id. 70.
35. Maggi Pietro, id. Milano, id. 69 1/2.
36. Di Nardo Vincenzo, id. Palermo, id. 69 1/2.
37. Cipolloni Zenobio, id. Milano, id. 69 1/2.
38. Falchi Cesare, id. Firenze, id. 69.
39. Ficca Luigi, id. Bari, id. 69.
40. Cristini Bernardo, id. Milano, id. 68 1/2.
41. Fusaro Francesco Stefano, id. Milano, id. 68 1/2.
42. Sorrentino Giuseppe, id. Palermo, id. 67 1/2.
43. Pisoni Ernesto, id. Milano, id. 67 1/2.
44. Bianchini Enea, id. Milano, id. 67.
45. Mezzetti Achille, id. Roma, id. 66 3/4.
46. Custer Amerigo, id. Firenze, id. 66 3/4.
47. Prodocimi Luigi, id. Firenze, id. 66 1/2.
48. Chiellini Vincenzo, id. Firenze, id. 66 1/2.
49. Cadorn Augustino, id. Milano, id. 66 1/2.
50. Pirolo Gioacchino, id. Roma, id. 66 1/2.
51. Marinoni Rocco, id. Milano, id. 66.
52. Rappi Carlo, id. Milano, id. 65 1/2.
53. Ruggione Giuseppe, id. Milano, id. 65 1/2.
54. Angeloni Vincenzo, id. Firenze, id. 65 1/2.
55. Salamiti Augusto, id. Roma, id. 65 1/4.
56. Oriolo Francesco, id. Bari, id. 65.
57. Perotti Enrico, id. Firenze, id. 65.
58. Doro Giulio, id. Milano, id. 65.
59. Ferraris Filippo, id. Cagliari, id. 65.
60. Manetti Luigi, id. Firenze, id. 65.
61. Podda Attilio, id. Cagliari, id. 65.
62. Garro Mariano, id. Palermo, id. 65.
63. Iannelli Eugenio, id. Roma, id. 65.
64. Battelli Gustavo, id. Roma, id. 65.
65. Sideri Augusto, id. Roma, id. 64 3/4.
66. Salvioli Paolo, id. Firenze, id. 64 1/2.
67. Marin Luigi, id. Milano, id. 64 1/2.
68. Panigadi Telemaco, id. Milano, id. 64 1/2.
69. Ravazzi Riccardo, id. Firenze, id. 64 1/2.
70. Cantelli Antonino, id. Palermo, id. 64 1/2.
71. Crovato Luigi, id. Milano, id. 64.
72. Sacchi Giovanni, id. Milano, id. 64.
73. Balliana Antonio, id. Milano, id. 64.
74. Borgna Cesare, id. Cagliari, id. 63 3/4.
75. Bettini Massimiliano, id. Roma, id. 63 1/2.
76. Maffezzoli Carlo, id. Milano, id. 63 1/2.
77. Panicali Dante, id. Firenze, id. 63 1/2.
78. Berardinelli Raffaele, id. Roma, id. 63.
78. Trotta Alfonso, id. Roma, id. 63.
80. Gargani Guido, id. Firenze, id. 63.
81. Hallmayr Federico, id. Cagliari, id. 63.
82. Cherubini Ulisse, id. Roma, id. 63.
83. Nardi Annibale, id. Bari, id. 62 1/2.
84. Maggetta Lodovico, id. Milano, id. 62 1/2.
85. Valenti Gio. Batta, id. Firenze, id. 62 1/2.
86. Nudi Baldassarre, id. Roma, id. 62 1/2.
87. Maltese Giambattista, id. Palermo, id. 62 1/2.
88. Bregliano Gio. Batta, id. Milano, id. 62.
89. Marsicano Angelo, id. Roma, id. 61.
90. Visalli Sava Giuseppe, id. Firenze, id. 61.
91. Buttiglione Filippo, id. Bari, id. 61.
92. Benzi Achille, id. Milano, id. 60 1/2.
93. Cenci Raffaello, id. Firenze, id. 60 1/2.
94. Giriodi Giuseppe, id. Milano, id. 60.
95. Conti Pier Luigi, id. Milano, id. 60.
96. Salerno Ciro, id. Roma, id. 60.

Roma, addì 3 giugno 1893,

Per il Ministro
LANZARA.

**MONTE DELLE PENSIONI per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari
amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti**

ELENCO delle pensioni e delle indennità conferite dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti nella sua adunanza del 12 giugno 1893, colla ripresa di quelle già conferite nelle adunanze anteriori.

N. d'ordine progressivo delle		INSEGNANTI			NATURA degli assegni conferiti	
Pensioni	Indennità	COGNOME, NOME e PATERNITÀ	SEDE dell'ultimo insegnamento		pensioni annue	indennità per una volta tanto
			comuni	province		
908	237	Complesso delle pensioni e delle indennità conferite nelle adunanze anteriori L.			247,220 96	210,727 38
Pensioni e indennità conferite nell'adunanza del 12 giugno 1893						
909	>	Valcamonica Carlo fu Francesco	Bussero	Milano	305 73	—
910	>	Milanesi in Poli Lucia fu Giovanni	Negara	Verona	296 20	—
911	>	Cernetti Francesco fu Antonio	Bettona	Perugia	374 29	—
912	>	Ferrero o Ferreri Giovanni fu Carlo	Lequio Tanaro	Cuneo	327 31	—
913	>	Velasco o Velasco Matteo Giovanni fu Michele	Moncrivello	Novara	253 18	—
914	>	Lupo Maria Teresa fu Felice	Berzano S. Pietro	Alessandria	91 72	—
915	>	Daverio Maria vedova Brughera fu Carlo	Bodio con Lemnago	Como	227 69	—
916	>	Ubaldi Ermelinda fu Crescentino	Serrungarina	Pesaro	274 41	—
917	>	Mino Giacomo Francesco fu Giacomo	Valle Superiore Messo	Novara	334 33	—
918	>	Carrera o Carera Angela Marta fu Giovanni	Incino	Como	156 99	—
919	>	Mazzi Luigi di Francesco	Somma Campagna	Verona	137 14	—
920	>	Manzoli in Tiberi Ernesta fu Giovanni	Urbino	Pesaro	157 72	—
921	>	Olivero od Ollivero Pietro fu Giuseppe	Bibiana	Torino	400 73	—
922	>	Zanaboni Giovanni fu Francesco	Pieve Emanuele	Milano	132 97	—
923	>	Bonardi Maria Virginia fu Beniamino	Iseo	Brescia	128 16	—
924	>	Cesena Gerolamo Luigi fu Giovanni	Varese Ligure	Genova	174 63	—
925	>	Ferrari Anna Maria fu Giuseppe	Marano Ticino	Novara	288 13	—
926	>	Chiarolini Maria Francesca fu Giov. Battista	Estne	Brescia	297 63	—
927	>	Morandini (Morandjno o Morandoni) Pasqualina Maria o Marianna fu Stefano	Agnona	Novara	368 82	—
928	>	Malvezzi Maria fu Camillo	Codevilla	Pavia	421 36	—
929	>	Mussio o Muzlo Lutgia di Giuseppe	Busseto	Parma	107 92	—
>	238	Massa in Marchegiani Maria fu Francesco	Portovenere	Genova	—	958 33
>	239	Mucclarelli Giuseppe di Francesco	Massamarittima	Grosseto	—	900 —
>	240	Gori Francesco fu Pietro	Lari	Pisa	—	729 17
>	241	Eredi Rossi Luigia fu Giuseppe	Luzzara	Reggio Emilia	—	1,026 67
Totale L.					252,478 02	214,341 55

Roma, addì 17 giugno 1893.

Il Direttore generale del Debito Pubblico
Amministratore del Monte
NOVELLI.

IL PROCURATORE GENERALE DEL RE
ALLA CORTE D'APPELLO DI CASALE

In esecuzione dell'art. 33 della legge 13 settembre 1874 n. 2079 (serie 2^a) e per gli effetti di cui al precedente art. 29,

Rendo noto al pubblico che il comm. Colonnelli Luigi, conservatore delle ipoteche in Asti, collocato a riposo, con decreto Reale 11 dicembre 1892, ha cessato effettivamente dalle sue funzioni il cinque corrente mese.

Casale, 18 giugno 1893.

Il Procuratore Generale
MANFREDI.

Avviso.

Il Procuratore Generale del Re presso la Corte d'appello di Firenze, in esecuzione dell'art. 33 della legge sulle tasse ipotecarie, testo unico, in data 13 settembre 1874 n. 2079, serie 2^a, e per gli effetti degli articoli 29 e seguenti della legge medesima.

Rende noto:

Che col giorno 1° agosto 1893 il sig. barone Albergotti Ferdinando cessava dalle sue funzioni di Conservatore delle ipoteche in Arezzo, dietro collocamento a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, e che col 1° agosto 1893 scade il termine della durata della cauzione dal medesimo prestata, e quindi non venendo promossa alcuna azione giudiziaria verrà decretato lo svincolo della cauzione stessa.

Firenze, 19 giugno 1893.

Pel Procuratore Generale
GUAGNO.

CONCORSI

R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia

Si avvertono gl'interessati che il 3 luglio comincerà in questa scuola una sessione di esami di ammissione al 1° e 2° anno di corso per l'anno scolastico 1893-94.

Le domande d'iscrizione a detti esami dovranno essere redatte in carta da bollo da centesimi 50, e dovranno indicare il nome e cognome del candidato, la sua paternità, maternità, luogo di nascita, ed il domicilio della famiglia, e dovranno avere allegati i seguenti documenti:

a) fede di nascita;

b) certificato degli studi fatti.

Tali domande dovranno essere presentate non più tardi del giorno 30 giugno corrente, e all'atto della presentazione, dovrà essere pagata, presso l'Amministrazione della scuola, la tassa di ammissione in L. 50.

Per informazioni e prorrammi rivolgersi alla Segreteria della Scuola per lettera o personalmente, ogni giorno dalle ore 9 antim. alle 12 meridiane.

Venezia, li 10 giugno 1893.

Il Direttore

F. FERRARA.

NB. Per entrare nel 1° anno di corso bisogna avere l'età di 16 anni compiuti, e di 17 compiuti per entrare direttamente, previo esame, nel 2°.

R. Conservatorio di Musica di Milano

Avviso di concorso.

È aperto il concorso al posto di professoressa di lingua francese nel R. Conservatorio di Musica di Milano, a cui è annesso lo stipendio annuo di lire milleduecento (L. 1200).

Il concorso sarà fatto per titoli.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno essere presentate alla presidenza del R. Conservatorio di Musica di Milano, sopra carta da bollo da lira una, non più tardi del giorno 30 giugno 1893.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1. Fede di nascita;
2. Certificato di buona condotta;
3. Certificato negativo di penalità;
4. Certificato di sana fisica costituzione;
5. Studi fatti e titoli accademici.

I certificati N. 2, 3 e 4 saranno di recentissima data.

I concorrenti, in calce alla loro firma, indicheranno nettamente il loro domicilio.

Roma, addì 10 maggio 1893.

Il Capo Divisione per l'Arte Moderna
COSTETTI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 21 giugno 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	1/2 coperto	—	28 7	16 0
Domodossola	coperto	—	26 0	15 0
Milano	3/4 coperto	—	29 9	19 2
Verona	1/2 coperto	—	31 0	20 3
Venezia	sereno	calmo	29 7	19 7
Torino	coperto	—	25 8	17 2
Alessandria	1/2 coperto	—	27 3	18 0
Parma	1/4 coperto	—	28 7	19 9
Modena	1/2 coperto	—	30 4	18 8
Genova	coperto	mosso	24 7	20 6
Forlì	1/2 coperto	—	28 8	20 4
Pesaro	coperto	calmo	30 3	20 0
Porto Maurizio	1/4 coperto	agitato	25 2	19 1
Firenze	3/4 coperto	—	27 5	17 2
Urbino	3/4 coperto	—	27 1	15 0
Ancona	coperto	calmo	29 5	22 0
Livorno	3/4 coperto	calmo	26 0	17 0
Perugia	1/2 coperto	—	27 8	16 4
Camerino	coperto	—	24 8	15 9
Chieti	sereno	—	27 4	13 8
Aquila	1/4 coperto	—	25 2	13 8
Roma	1/2 coperto	—	28 9	18 1
Agnone	1/2 coperto	—	24 0	—
Foggia	—	—	—	—
Bari	1/4 coperto	calmo	25 7	17 5
Napoli	coperto	calmo	26 0	18 8
Potenza	1/4 coperto	—	23 6	12 1
Lecce	sereno	—	28 4	17 5
Cosenza	sereno	—	28 4	15 0
Cagliari	pio-oso	legg. mosso	30 2	18 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	24 0	18 0
Palermo	1/2 coperto	calmo	29 0	14 3
Catania	1/2 coperto	calmo	27 8	17 0
Caltanissetta	sereno	—	27 5	17 0
Syracusa	3/4 coperto	calmo	29 7	18 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

tutte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

il dì 21 giugno 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 755.0

Umidità relativa a mezzodì 44

Vento a mezzodi Ovest debole.
 Cielo coperto e temporalesco.
 Termometro centigrade { Massimo 26,0
 { Minimo 18,01.
 Pioggia in 24 ore: mm. 2,5.

Li 21 giugno 1893.

In Europa pressione generalmente bassa, depressione sensibile dall'Ungheria all'Alta Italia. Pietroburgo 742; Budapest 751; Zurigo 755; Brest 760; Irlanda settentrionale 762.

In Italia nelle 24 ore: barometro nuovamente disceso, da cinque a tre mill. dal Nord al Sud; piogge in Sardegna, pioviggine e temporali al Nordovest; venti qua e là in forza di libeccio sull'Italia superiore; temperatura diminuita al Nord.

Stamane: cielo generalmente nuvoloso; venti deboli a freschi specialmente del terzo quadrante; barometro a 758 mill. a Cagliari, Catania; 756 a Roma, sensibilmente depresso a 753 al Nord.

Mare mosso e agitato nel golfo di Genova.

Probabilità: venti freschi ad abbastanza forti intorno al ponente Nord, del terzo quadrante al Sud; cielo nuvoloso con temporali e piogge specialmente sull'Italia superiore; mare mosso.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 21 giugno 1893.

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Presidente ZANARDELLI.

La seduta comincia alle 10 antimeridiane.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di venerdì 16 corrente, che è approvato.

Segue la discussione del bilancio di agricoltura e commercio.

FACTA, parlando sul capitolo 40: « Spese per l'applicazione della legge forestale », censura il criterio col quale si procede alla compilazione degli elenchi perchè vi si comprendono zone troppo larghe. Raccomanda che gli studi relativi siano fatti in modo che se ne possa avere veramente un risulamento pratico. Ritiene poi che le guardie forestali non corrispondano in tutto alle loro mansioni; e insiste che nel reclutarle si faccia una migliore scelta.

CHIAPUSSO, dopo essersi associato alle raccomandazioni fatte su questo argomento dagli onorevoli Galimberti e Facta, invita il ministro a far cessare le angherie alle quali si abbandona l'Amministrazione forestale.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, avverte che, accettando l'ordine del giorno del deputato Marcors, ha implicitamente accolto le raccomandazioni testè fattegli e che saranno appagate con l'approvazione della proposta di legge presentata dall'onorevole Lagasi e da altri deputati.

(Il capitolo 40 è approvato).

DE AMICIS rinuncia a parlare sul capitolo 41.

BORSARELLI invoca un efficace riparo al disboscamento il quale, tra molti danni, produce anche questo, di esporre vaste zone, come il Monferrato, al flagello della grandine. Coglie l'occasione per invitare il Governo a sollecitare i rimborsi di imposte dovuti appunto per la grandine.

DONATI ricorda una promessa già fatta dal ministro di fare studiare il disboscamento del bacino dell'Agno, e lo prega di mantenerla.

ROSPIGLIOSI segnala al ministro una tassa imposta dall'Amministrazione forestale di Bosco Longo, a coloro che vanno in cerca di funghi e ci funghi, e lo prega di disporre che sia revocata questa disposizione.

LACAVA, ministro d'agricoltura e commercio, conviene coll'onorevole Borsarelli circa ai danni fatti dal disboscamento all'agricoltura, e afferma che il Ministero nulla trascura per provvedere a tale stato di cose.

Alcuni utili risultati già si sono ottenuti; e malgrado le molte difficoltà che s'incontrano, spera che più se ne otterranno per lo avvenire.

Raccomanderà poi al ministro delle finanze il sollecito pagamento dei rimborsi per la grandine.

All'onorevole Donati dice che fino dal marzo aveva ordinati gli studi per rimboscamento del bacino dell'Agno; ed ora saranno presto eseguiti in base alla nuova legge che li facilita e li abbrevia.

Provvedrà secondo la legge dispone per il caso segnalato dall'onorevole Rospigliosi.

(Approvansi i capitoli 41, 42, 43 e 44).

VENDEMINI, al capitolo 45, a nome dell'onorevole Socci, raccomanda l'istituzione di una scuola mineraria a Massa Marittima.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, osserva che, con lo stanziamento attuale, non è possibile spendere per nuove scuole.

Se la Camera vorrà approvare, come l'onorevole Socci chiede, un maggiore stanziamento, per fondare una scuola a Massa Marittima, non si opporrà; e solo fa osservare che, prima di domandare una nuova scuola, gli enti locali avrebbero dovuto votare il contributo imposto dalla legge.

CHIAPUSSO non contesta la legittimità della richiesta per una nuova scuola a Massa Marittima; ma osserva che altre simili scuole possono essere necessarie.

Prega quindi l'onorevole Socci di non insistere; e il ministro, in caso di rifiutare; quest'anno, lo stanziamento, salvo a studiare se e dove nuove scuole si debbano fondare.

SOCCHI risponde che gli studi per la scuola di Massa sono fatti da sei anni, e che gli enti locali hanno votato il loro contributo. Quindi insiste nella sua proposta.

BERTOLLO, della Giunta del bilancio, dice che lo stanziamento del bilancio non può, a questo titolo, essere cresciuto, mandando la convenzione che assicuri il contributo degli enti locali.

SOCCHI per non pregiudicare la cosa, ritira la sua proposta e la converte in raccomandazione, sperando che il ministro voglia tenerne conto.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, si unisce alle considerazioni dell'onorevole Bertollo, e accetta la raccomandazione dell'onorevole Socci, promettendo di studiare nel futuro bilancio il modo di esaudirla.

(Sono approvati i capitoli 45 e gli altri fino al 53 inclusive).

RIZZETTI, al capitolo 54, raccomanda al ministro l'Osservatorio meteorologico di Valdobbia, e di provvedere a migliorarne le condizioni sia del locale, sia del materiale scientifico.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, terrà conto della raccomandazione.

(Si approvano i capitoli 54, 55, 56).

OTTAVI, al capitolo 57, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo vorrà, in attesa del catasto probatorio, introdurre nella legge 1891 di Credito fondiario quelle modificazioni che possano permettere agli agricoltori di profittar meglio di questa forma di credito. »

Non crede che dall'attuale legge bancaria possa provenire un miglioramento del credito agrario e dimostra con molti argomenti come, senza rimedi radicali, le condizioni del credito le proprietà rustiche diventeranno sempre più gravi.

Fa rilevare come la legge del 1891 abbia avuto cattive conseguenze, perchè ha impedito agli enti morali, che adempivano alle funzioni del credito fondiario di fare affari al di fuori di determinate zone.

Conclude dimostrando l'utilità di affrettare il catasto probatorio e sperando che la Camera vorrà approvare il suo ordine del giorno.

FRANGESCHINI dice che l'agricoltura non risente alcun vantaggio dal credito agrario perchè non si è applicata l'ultima legge, che fu fatta su questo argomento.

Crede assennata l'opinione di coloro che vorrebbero affidato alle Casse di risparmio l'esercizio del credito agrario ed è lieto che anche il ministro abbia manifestato questa idea.

Esprime infine il desiderio che si rovdano più lunghe le scadenze per il credito agrario.

COLAJANNI N. crede che l'ordine del giorno dell'onorevole Ottavi abbia servito di pretesto per dimostrare la necessità di affrettare il catasto probatorio.

Or crede che questa via sia la più lunga, quindi prega l'onorevole Ottavi di ritirare il suo ordine del giorno e di insistere direttamente perchè si affretti il catasto probatorio e soprattutto perchè si forniscano i mezzi per affrettarlo.

LEVI trova giusto quanto ha detto l'onorevole Ottavi e richiama l'attenzione del ministro e della Camera sul fatto che l'ultima legge della pensioni ha contribuito a danneggiare lo svolgimento del credito fondiario.

VENDEMINI, sul capitolo 57, fa rilevare come le ispezioni sulle banche si siano fatte con soverchia rilasceiatezza mentre al contrario severissime sono invece le ispezioni, che si fanno nelle Casse di risparmio.

Crede pure insufficienti le ispezioni che si fanno a carico delle Società assicuratrici e sollecita la presentazione di un disegno di legge per regolare meglio le garanzie, che queste Società devono offrire.

BERTOLLO, della Giunta del bilancio, fa rilevare all'onorevole Ottavi che la difficoltà principale del credito agrario sta in ciò che esso per essere utile deve essere ad un tasso molto modesto, cioè, che nelle attuali condizioni del mercato monetario è molto difficile ad ottenere.

Non entra nella questione del catasto probatorio perchè non riguarda il bilancio di agricoltura e fa osservare all'onorevole Levi che la legge delle pensioni non ha peggiorato le condizioni del credito fondiario.

Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Ottavi la Giunta se ne rimette al ministro, il quale dichiarerà se vorrà o no accettarlo.

LACAYA, ministro di agricoltura e commercio, dice che la difficoltà principale del credito agrario sta nel tasso elevato dell'interesse.

Questo inconveniente è difficile ad eliminare, ad ogni modo si riunirà la Commissione stabilita per studiare questa materia o si mulerà le opportune proposte.

Non si occupa della questione del catasto probatorio, perchè riguarda un altro bilancio.

Non ha difficoltà ad accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Ottavi perchè non impone grandi obblighi al ministro.

Assicura l'on. Levi che il disegno di legge sul credito fondiario sarà quanto prima presentato.

All'on. Vendemini fa osservare che la questione della ispezione alle Banche non si può trattare incidentalmente; riconosce poi che le Casse di risparmio della Romagna sono in generale bene amministrate e lo assicura inoltre che presto sarà presentato il disegno di legge sulle Società d'assicurazione.

LÜZZATTI IPPOLITO crede che fin da ora si potrebbero disciplinare meglio gli Istituti che esercitano il credito agrario.

OTTAVI mantiene il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE pone a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Ottavi accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato — Approvansi i capitoli 58 e seguenti fino al 61 — Il seguito della discussione è rimandato alla seduta pomeridiana.)

Le sedute terminano alle 12.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del presidente ZANARDELLI

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Onoranze in memoria del senatore Silvio Spaventa

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Vani furono i veti fatti ieri dagli onorevoli Di Giorgio, Costantini e Tozzi e da tutti noi per la preziosa salute di un illustre cittadino, poichè ho ricevuto non ha guari la seguente lettera dal Senato:

« Ho il dolore di annunziare all'E. V. che alle ore 12 della scorsa notte cessò di vivere in questa città Silvio Spaventa senatore del Regno.

« Mi riserva di parteciparle con altra mia il giorno e l'ora in cui avrà luogo l'accompagnamento funebre. »

Il presidente del Consiglio nel dare la medesima ferale notizia aggiunge che i funerali civili si faranno domani alle ore 5 e mezza pomeridiane, e a spese dello Stato.

All'onorevole presidente del Consiglio e ai colleghi dell'illustre estinto, nell'altro ramo del Parlamento, è riservato di commemorare la sua singolare ed eccelsa virtù e benemerente; senza di che certamente cento rappresentanti della nazione, e specialmente i deputati dell'Abruzzo che ebbe il vanto d'avergli dato i natali, e i rappresentanti di Bergamo, che ebbe l'orgoglio di averlo eletto suo rappresentante in questa Assemblea, si sarebbero accinti a tale commemorazione con parole angosciate e commosse.

Ma, se al Senato è riservato questo tributo di omaggio, a noi spetta il mesto ufficio di porgere alla desolata famiglia i sentimenti del nostro profondo cordoglio, sentimenti del quali io mi farò sicuro interprete vostro; e spetta l'altro mestissimo ufficio di associarci alle funebri onoranze verso l'uomo eminente, del quale è difficile dire se fosse più alto l'animo o l'ingegno, verso il grande patriota, del quale sarà in Italia eterno il rimpianto, perchè tanto e tanto fortemente, soffersse e operò per la causa della indipendenza e della unità della patria. (Vive approvazioni).

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio

GIOLITTI, presidente del Consiglio. La morte di Silvio Spaventa è lutto della patria, la quale ricorderà sempre il suo nome come il nome di uno di quelli che hanno più operato e più sofferto per la sua libertà e per la sua indipendenza.

Carattere morale di un'elevatezza insuperabile, nessuno sentì mai dalla sua bocca il ricordo di quanto aveva operato e di quanto aveva sofferto per la patria. (Approvazione).

Estraneo in questi ultimi tempi alle lotte politiche egli aveva dedicato l'altissima della sua mente e la profondità della sua dottrina alla santa opera di dotare la nostra patria di una giurisprudenza sulla giustizia amministrativa che avrà conseguenze durature. I più lontani nepoti ricorderanno in lui uno dei cittadini più intemerati e più eminenti.

Il Governo ha deliberato in segno di onoranza che le esequie di un così illustre cittadino siano fatte a spese dello Stato. (Approvazioni).

BALENZANI propone formalmente che tutta la Camera si unisca alle onoranze funebri.

PRESIDENTE ha inteso dir questo, pur delegando una Commissione speciale, per la quale estrae a sorte i nomi, che sono: Luca Beltrami, Plovene, Lucchini, Girardini, Leali, De Giorgio, Daneo, Tittoni e Bonasi.

BONASI propone che si sospenda la seduta in segno di lutto.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, non è inferiore ad alcuno nell'onorare la memoria di Silvio Spaventa, ma non crede si debba sospendere i lavori in questo momento, per onorare un uomo così laborioso.

BONASI propone che la Camera prenda il lutto per otto giorni.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, consente in questa proposta.

ALTOBELLI crede che non si possa recedere dalla proposta prima fatta dall'on. Bonasi.

BONASI insiste nella prima e nella seconda proposta.

CIBRARIO fa unica proposta che la Camera prenda il lutto per otto giorni.

(La proposta dell'on. Cibrario è approvata).

SERENA fa pure proposta che la Camera sospenda la seduta.

TOZZI non crede che nessuna onoranza possa raggiungere i meriti di Silvio Spaventa.

NICOTERA prega i proponenti di non insistere nella proposta di sospensione. Se insistono crede di doverla votare.

COMANDINI propone invece che soltanto domani si sospenda la seduta alle 5, perchè i deputati possano recarsi all'accompagnamento funebre.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, consente in questa proposta.

BONASI vi si associa, rinunziando alla sua.

(È approvata all'unanimità).

Interrogazioni.

GIOLITTI, ministro dell'interno, risponde agli onorevoli Cirmeni e Nasi, che desiderano « sapere se e quali notizie possa fornire alla Camera circa i fatti di sangue avvenuti ieri a Corleone mentre si festeggiava l'arrivo dell'on. Paternostro. »

Il fatto è grave in sé, ma non ha nessun momento speciale.

Nella occasione accennata un De Miceli, contadino, cominciò a sparare colpi a caso nella folla, così che uno rimase ucciso ed altri feriti.

Costui aveva già subito diverse condanne ed era stato nel manicomio.

Ad ogni modo l'autorità giudiziaria investiga.

CIRMENI si dichiara soddisfatto e manda, anche a nome dei colleghi, un saluto all'atteso on. Paternostro.

GIOLITTI, ministro dell'interno, risponde ad una interrogazione dell'on. Trippi « circa le parzialità ed ingerenze delle varie autorità nelle elezioni amministrative della provincia di Reggio Calabria. »

Non può dar precisa risposta, non avendo trovato negli atti del Ministero al un atto che si riferisce a queste elezioni.

TRIPEPI si è riferito all'azione di funzionari locali. Sul fatto specifica la riserva di informare il ministro.

Lo stato della Provincia è veramente normale e l'oratore accenna ad alcune delle ragioni di lagnanza di quelle popolazioni, e nota che durante l'esame dei reclami fatti in proposito furono indette le elezioni.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, riceverà volentieri le informazioni.

È proposito del Governo che le questioni amministrative non siano commiste con quelle politiche.

Presentazione di disegni di legge e relazioni.

GIOLITTI, ministro dell'interno, presenta un disegno di legge per autorizzare Province e Comuni ad eccedere il limite della sovrimposta.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, presenta la relazione sul provvedimento contro la fillossera.

Segue la discussione del bilancio del Ministero di agricoltura e commercio.

EPISCOPO parla sul capitolo 62: « Insegnamento artistico industriale ».

Chiede che si aggiunga alla scuola industriale di Maglie una sezione per l'intaglio e l'ornato in pietra.

Raccomanda inoltre caldamente al ministro di convertire il sussidio che ha concesso in via straordinaria alla scuola di Maglie, in sussidio ordinario.

Questa scuola merita ogni riguardo per parte del governo, al pari almeno di ogni altra che fruisce di questo sussidio. Quando non si possa fare altrimenti, insiste che si provveda almeno col bilancio venturo.

VACCAJ ricorda i disegni di legge per la sistemazione delle scuole di arti e mestieri, e di arte applicata all'industria che non poterono essere discussi; e invita il ministro a studiare se sia il caso di ripresentarli.

Si ferma sulla condizione fatta agli insegnanti di quegli Istituti e

domanda che siano equiparati nei diritti a quelli delle scuole agrarie e delle altre scuole.

COCITO deplora che siasi proposto di togliere il sussidio alla scuola di arti e mestieri di Nizza Monferrato; nè può considerare sufficiente il motivo addotto che i modelli di quella scuola sono antichi e l'insegnamento non buono.

Dubita però alquanto che quella proposta dipenda da altre ragioni di carattere personale di chi fece l'ispezione.

Ma ammessa anche la ragione data, la conseguenza non dovrebbe essere quella di ritirare il sussidio, ma di migliorare lo insegnamento.

FASCE chiede se il ministro intende di convocare la Commissione per le scuole superiori di commercio, onde poter averne le proposte e dare stabile assetto a questi Istituti.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, promette all'onorevole Episcopo che, se non arrecherà aggravio al bilancio, introdurrà la desiderata sezione nella scuola di Maglie.

Assicura l'onorevole Vaccaj che riprenderà in esame il disegno di legge sul riordinamento delle scuole professionali; e l'onorevole Cocito che, quando la scuola di Nizza Monferrato sarà messa in condizione di rispondere al suo scopo, riavrà il sussidio.

Si informerà poi della Commissione alla quale ha accennato l'onorevole Fasce e prenderà opportune deliberazioni.

COCITO vorrebbe che il ministro provvedesse subito o per evitare la ch'usura della scuola di Nizza Monferrato.

(Il capitolo 62 è approvato).

PIGNATELLI deplora che sia stato tolto il sussidio alla scuola di ceramica di Grottaglie, che raccolse il plauso universale ed ottenne una medaglia d'argento alla esposizione di Palermo, ed invita il ministro a ripristinarlo. (Bene!)

DE FELICE-GIUFFRIDA non comprende qual indirizzo segua il Governo in materia d'insegnamento; giacchè, se si chiudono scuole secondarie, si risponde che esse non fanno che aumentare il numero degli spostati, o se si chiede, come fa Catania, che il Governo contribuisca a la fondazione di una scuola industriale, si risponde che non ci sono mezzi in bilancio.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, osserva all'onorevole Pignatelli che negli ultimi tempi la scuola di Grottaglie non rispondeva più al suo scopo e perciò le fu levato per quest'anno il sussidio governativo.

Quando essa funzionerà normalmente, il sussidio verrà ripristinato.

Avverte poi l'onorevole De Felice che il Governo non accorda sussidi se non a quelle scuole che abbiano in sé elementi di vita e prosperità.

PIGNATELLI presenta un emendamento perchè sia aumentata di lire 3500 la dotazione del capitolo 63.

LACAVA, ministro d'agricoltura e commercio, non può accettarlo, la scuola di Grottaglie non essendo ricostituita.

GIOVANNELLI, relatore, non lo accetta.

(Non è approvato).

DE FELICE-GIUFFRIDA prende atto delle dichiarazioni del ministro relativamente alla scuola industriale da istituirsi in Catania.

(Il capitolo 63 è approvato).

NASI espone le tristi condizioni fatte ai traffici nostri con Tunisi, e la necessità di provvedimenti ove non si veglia spegnere ogni influenza italiana in quel paese.

La Camera di commercio italiana di Tunisi non si perde d'animo, ma occorre che la sua operosità non sia paralizzata dalla inerzia del Governo; che l'oratore eccita a reprimere gli abusi che la Francia compie a Tunisi a danno degli italiani. (Approvazioni).

MONTAGNA consiglia d'istituire un'agenzia commerciale al Cairo.

MARCORA, deplora che il ministro abbia ridotto il sussidio al Museo commerciale di Milano, che ha già reso notevoli servizi al paese, e lo prega di mantenerlo nella misura concessa negli anni passati.

LACAVA, ministro d'agricoltura e commercio, dopo aver encomiato lo zelo ed il patriottismo della Camera di commercio italiana

In Tunisi, dichiara che il Ministero tiene nel massimo conto i voti che la Camera stessa va esprimendo ed alcuni ne ha già soddisfatti.

Riconosce la convenienza di istituire una agenzia commerciale al Cairo, e studierà il modo di soddisfare il desiderio dell'onorevole Montagna.

Dice all'on. Marcora che, per le esigenze del bilancio, ha dovuto diminuire tutti i sussidi; ma gli promette che, se vi saranno residui, non dimenticherà il museo commerciale di Milano.

(Approvansi i capitoli 64, 65, 66, 67, 68).

RAMPOLDI al capitolo 69 svolge il seguente ordine del giorno:

La Camera invita il Governo a inscrivere nel bilancio dell'agricoltura o del commercio una somma conveniente da erogarsi in sussidi o premi a quelle Camere del lavoro, che abbiano dimostrato di funzionare regolarmente per un periodo di tempo non inferiore a due anni ».

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, risponde che l'argomento trattato dall'onorevole Rampoldi è già allo studio: e che accetta, come raccomandazione, il concetto che informa il suo ordine del giorno.

RAMPOLDI ritira il suo ordine del giorno convertendolo in raccomandazione.

(Si approvano i capitoli 69, 70 e 71).

PONTI, al capitolo 72, osserva che la legge 23 agosto 1890 sulla verifica degli strumenti metrici non ha prodotto buoni effetti, e raccomanda che si torni al sistema della verifica annuale. Raccomanda altresì che si estenda anche ai contribuenti di prima e seconda classe il criterio della proporzionalità dell'imposta.

BONASI richiama l'attenzione del ministro sul personale addetto ai laboratori metrici, domandando se abbia le attitudini necessarie a condurre a buon fine le difficili indagini intorno alle nuove unità elettriche.

Raccomanda al ministro di provvedere, con un disegno di legge, a dare ragione alle proposte formulate in proposito dalla Commissione superiore metrica.

BRUNICARDI ricorda di avere altra volta sollevato questa questione, e dichiara di unirsi a quanto ha testé detto l'on. Bonasi.

AGNINI segnala al ministro questo inconveniente: che i verificatori quando si recano in giro per il loro servizio, conducono seco un aggiustatore di bilancie, del quale tutti gli esercenti sono costretti a servirsi.

GIOVANELLI, relatore, risponde all'on. Bonasi che la Giunta del bilancio ha lasciato al ministro la responsabilità del servizio e ha creduto di astenersi dal consigliare nuove spese.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, dice all'on. Ponti che è già preparato un disegno di legge per modificare quella attuale e di pesi e delle misure, specie nella parte che concerne le categorie degli utenti; e intanto esaminerà se ci siano altri inconvenienti ai quali sia urgente provvedere.

Riconosce l'importanza delle osservazioni fatte dagli on. Bonasi e Brunicardi, e crede che ai laboratori metrici debba essere preposto un personale scientifico di primo ordine. A ciò potrà provvedere con un nuovo organico che si propone di presentare alla approvazione del Parlamento.

Dice infine all'onorevole Agnini che assumerà diligenti informazioni sull'inconveniente da lui segnalato, riservando di provvedere secondo il caso.

BONASI prende atto delle dichiarazioni del ministro.

PONTI non è soddisfatto della risposta del ministro, e mantiene le osservazioni precedentemente fatte.

VISOCCHI difende il personale addetto ai laboratori metrici, affermando che esso adempie bene al proprio ufficio, e che non gli fanno difetto le nozioni scientifiche necessarie.

BONASI replica per fatto personale all'on. Visocchi, mantenendo le sue osservazioni.

(Si approvano il capitolo 72 e gli altri fino al 79).

CUCCHI al capitolo 80, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo presenterà, a tempo oppor-

tuno, un disegno di legge onde al 31 dicembre 1894 abbia luogo il censimento generale della popolazione del Regno ripartendo la relativa spesa sopra tre esercizi a partire dal bilancio 1894-95 ».

SIMONELLI presenta la relazione del disegno di legge alla tassa scolastica.

COSTANTINI lamenta le eccessive riduzioni portate nella spesa per servizio della statistica; e prega poi il ministro di provvedere alla definitiva sistemazione del personale che vi è addetto.

MARINELLI si associa alle osservazioni dell'onorevole Cucchi, ricorrendo di avere altra volta discusso dell'argomento, con apposita interrogazione.

PIAGGIO presenta la relazione sul disegno di legge: costituzione del comune di Valbravonne.

LACAVA, ministro d'agricoltura e commercio, riconosce l'utilità del censimento, ricorda che fu sospeso, finora, per esigenze finanziarie, e promette di presentare un disegno di legge per ordinarlo.

Terrà conto delle raccomandazioni dell'onorevole Costantini.

CUCCHI prende atto delle dichiarazioni del ministro, e ritira il suo ordine del giorno.

(Si approvano il capitolo 80 e gli altri fino al 96).

RINALDI, al capitolo 97, raccomanda che sia continuata la stampa delle relazioni dei commissari ripartitori intorno alla riforma dei demani comunali del mezzogiorno.

Trova poi che gravissima è nelle Province meridionali la questione dei demani comunali fonte continua di liti e di sospicioni verso i migliori cittadini. L'imprescrittibilità di questi demani fa sì che le questioni ad esse relative non si possono risolvere se non ricorrendo a fonti storiche antichissime, e pammatiche, che rimontano perfino a Roberto il Guiscardo, sicchè un saggio di vita nuova in questa materia non si potrà avere se non si abolisce per i demani questa disposizione ormai antichissima, che ne stabilisce l'imprescrittibilità. (Bravo! — Approvazioni).

LACAVA, ministro di agricoltura industria e commercio, non entrerà nella detta discussione sollevata dall'onorevole Rinaldi, però lo può assicurare che nel disegno di legge, che è stato presentato al Senato sull'argomento dei demani comunali è escluso il principio della imprescrittibilità.

Curerà poi la continuazione del bollettino feudale.

(È approvato il capitolo 97).

RAVA parla sul capitolo 98 raccomandando la sollecita compilazione della carta geologica del Regno.

Deplora pure che si sia modificato l'organico del personale minerario, peggiorandone la situazione.

Raccomanda pure che si mettano in pianta gli scrivani addetti all'ufficio minerario.

LACAVA, ministro d'agricoltura e commercio, fa rilevare che il nuovo organico del personale minerario non contiene che lievi modificazioni, che non danneggiano il personale compreso in quest'organico.

Quanto alla carta geologica del Regno la sua compilazione procede sollecita.

Nessuno degli scrivani addetti all'ufficio minerario sarà licenziato, però per ora non li può mettere in pianta.

(Sono approvati i capitoli 98 e 99).

BORGATTA parla sul capitolo 100 e dimostra come sia insufficiente la somma di 535,000 lire stabilita per combattere la fillossera.

GIUSSO non crede neanche lui sufficiente la somma di 535,000 lire stabilita per combattere la fillossera, tanto vero che negli anni scorsi questa somma fu sempre oltrepassata.

Fa rilevare come la questione fillosserica sia diventata inquietante; già un ventesimo dei nostri vigneti è infetto e nuove macchie fillosseriche si sono recentemente scoperte ad Alcamo e a Calatafimi, e di là sono minacciati i prossimi vigneti di Marsala.

La Germania e la Svizzera hanno speso molto danaro ma sono riuscite a liberarsi dalla fillossera distruggendo tutti i vigneti infetti con lo stesso sistema a costo anche di gravissimi sacrifici. E siccome per attuare una difesa energica occorrono molti fondi propone di mettere

una lieve tassa su tutti i proprietari dei vigneti, che volentieri la pagherebbero per la tutela efficace delle loro proprietà.

DE FELICE-GIUFFR'EDA rammenta al ministro la promessa fatta di indennizzare i Comuni della provincia di Catania, che hanno fatto spese per la melolonta.

DAMIANI si è confortato nel vedere un collega così autorevole come il Giusso interessarsi di una questione così importante come questa riguardante la fillossera, però non può approvare il sistema dall'onorevole Giusso proposto di imporre un contributo ai proprietari già abbattuti dalla distruzione dei loro vigneti.

Crede che la fillossera si sia molto diffusa in Sicilia perchè si è ostacolato il sistema della distruzione, ora i proprietari non si appongono più a questa distruzione e conviene che il Governo profitti di questa disposizione per provvedere energicamente, sollecitamente a salvare il paese da un gran disastro.

BORGATTÀ si associa alle conclusioni dell'on. Damiani.

GIUSSO conviene che il sistema distruttivo è l'unico efficace per combattere la fillossera; il Governo ha la responsabilità gravissima dei provvedimenti da adottare.

L'oratore, senza proporre formalmente alcuna misura, dichiara che accetterebbe anche una tassa speciale sui proprietari dei vigneti.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, per combattere la fillossera il Governo impiegherà tanto il metodo curativo che il distruttivo secondo i casi o le opportunità.

Procederà con la massima energia e se i fondi stanziati non basteranno ne chiederà altri alla Camera.

Quando a ciò che ha chiesto l'on. De Felice, se egli farà una proposta perchè i Comuni della provincia di Catania siano indennizzati dalle spese fatte per la distruzione della melolonta, il ministro non si opporrà.

Prega poi l'on. Torrigliani, che insieme ad altri deputati hanno presentato un capitolo aggiuntivo per stabilire un fondo per la distruzione delle cavallette, di ritirarlo perchè domani sarà presentato un disegno di legge per la distruzione della fillossera.

TORRIGLIANI ringrazia e ritira il capitolo aggiuntivo.

MAURY raccomanda che nel disegno di legge enunciato si studino i migliori modi per la distruzione delle cavallette.

ALBERTINI, al capitolo 101, raccomanda che nella distribuzione dei sussidi alle scuole agrarie non sia trascurata la scuola di Gazzuolo in provincia di Mantova, scuola che diede importantissimi risultati, ripristinando il sussidio di trecento lire che in altri esercizi le era stato concesso.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, terrà conto di questa osservazione nei limiti del bilancio.

(Sono approvati i capitoli 101, 102, 103).

ZUCCONI parla sul capitolo 104, « bonifica dell'agro romano. »

Crede che il difetto principale delle vigenti leggi sia quello di aver considerato la bonifica come obbligo dei proprietari anzichè come una questione d'interesse sociale.

Si credette a torto che le condizioni dell'agro romano dipendano da incuria dei proprietari e si pretese imporre la cultura intensiva, mentre bisognava non perdere di vista le speciali condizioni dell'agro romano.

Dubita alquanto che la divisione dell'agro in piccoli lotti, come si è accennato nell'ordine del giorno dell'onorevole Ostini e d'altri deputati, raggiungerà pienamente quei fini, che i proponenti si prefiggono.

La mancanza di acqua potabile, le opere necessarie di risanamento e di drenaggio costituiscono una difficoltà più grande per i piccoli proprietari che non per i grandi latifondisti.

Quando si voglia adottare un siffatto sistema, converrà provvedere con molta ocularità, ed agevolare il frazionamento della proprietà col promuovere le associazioni, il credito fondiario.

Premesse queste osservazioni, è lieto di associarsi all'ordine del giorno Ostini.

OSTINI dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera invita l'onorevole ministro dell'agricoltura a modifi-

care l'articolo 9 e seguenti della legge 8 luglio 1883 allo scopo di facilitare la divisione dei latifondi per bonificazione dell'agro romano.

« Ostini, Baccelli, Giovagnoli, Barzilai, Garibaldi, Delvecchio, Scaramella-Mannetti, Socci, Visocchi, Do-Novellis, Celli, Ottavi, S. Turbiglio, Guj, Antonelli. »

Osserva che la legge del 1883 si ispirò esclusivamente a criteri economici, ma non osò affrontare la questione sociale. La stessa sanzione delle espropriazioni dei terreni incolti rimase praticamente lettera morta, poichè le espropriazioni avrebbero dovuto farsi secondo il disposto della legge del 1875.

Perciò egli ed i suoi colleghi hanno presentato quest'ordine del giorno nello intento che alla espropriazione forzata sia sostituita la concessione in enfiteusi dei terreni incolti.

Osserva poi che per sostenere la concorrenza internazionale è indispensabile ri-torre il costo di produzione; e perciò è necessario frazionare sempre maggiormente le terre: ciò che appunto si ottiene colle concessioni enfiteutiche ai lavoratori.

Questi fondi concessi ai lavoratori dovrebbero poi essere dichiarati inalienabili ed inespropriabili, in guisa da formare un patrimonio duraturo delle famiglie dei coltivatori, a somiglianza dello *homestead* americano.

Perciò raccomanda alla Camera il suo ordine del giorno che si ispira al concetto sociale di ravvicinare la terra al lavoratore. (Bene!).

AGNINI, attesa l'estrema importanza della questione, domanda che il seguito della discussione sia differito a domani.

PRESIDENTE prega l'oratore di parlare ora.

Voci. Parli! parli!

AGNINI osserva che la legge del 1883 affermò per prima audacemente il principio dei doveri sociali dello Stato.

Ma sventuratamente la legge rimase lettera morta.

Nella zona di 10 chilometri, soli 25 proprietari, sopra cento, si uniformarono alla legge: la sanzione delle espropriazioni rimase ancora una vuota minaccia.

Perciò ha proposto un ordine del giorno perchè le terre espropriate in forza della legge del 1883 siano assegnate, senza esperimento d'asta, a società cooperative di lavoratori.

Spera che quest'ordine del giorno, che mira a ricondurre il lavoratore alla terra, sarà accolto dalla Camera. (Bene!).

GIOVANELLI, relatore, accetta, con qualche modificazione, i due ordini del giorno.

Crede che entrambi i proponenti, gli onorevoli Ostini e Agnini, potrebbero associarsi al seguente ordine del giorno che modifica leggermente quelli da loro presentati:

« La Camera invita il ministro a proporre quelle modificazioni alla legge 8 luglio 1883, che sono consigliate dall'esperienza allo scopo di facilitare la divisione dei latifondi per bonificazione dell'agro romano, di meglio determinare le indennità di espropriazione e le concessioni perpetue e temporanee delle terre bonificate. »

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, accetta quest'ordine del giorno.

OSTINI si associa a quest'ordine del giorno, e ritira il suo.

AGNINI ritira il suo ordine del giorno, ma non può associarsi a quello della Commissione.

(L'ordine del giorno della Commissione è approvato. — Approvansi i capitoli 104, 105 e 106).

CHIRONI, sul capitolo 107: « Colonizzazione all'interno », prega il Governo di tener presente, nello studio di questo problema, le particolari condizioni della Sardegna.

La sua colonizzazione interna non gioverebbe punto alla Sardegna, per la quale occorre tutto un sistema di provvedimenti economici. (Benissimo! — Approvazioni)

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, assicura che nel disegno di legge sulla colonizzazione interna si terrà conto delle spe-

ciali condizioni di ogni regione; egli terrà poi particolare conto delle osservazioni dell'onor. Chironi.

(Sono approvati i capitoli 107 e 108).

RIDOLFI parla sul capitolo 108 del Ministero soppresso dalla Commissione.

Consente nella soppressione dello stanziamento di lire quindicimila.

Raccomanda che siano rimborsate le tariffe di trasporto per le ligati. (Bene!)

LACAVA, ministro d'agricoltura e commercio, terrà conto per quanto sia possibile, delle raccomandazioni dell'onor. Ridolfi.

Consente nella soppressione dello stanziamento.

(Approvansi i capitoli successivi fino alla fine).

DE FELICE-GIUFRIDA propone un capitolo 115 bis per un sussidio di 500 lire al comune di Nicolosi per la soppressione della melolonta.

LACAVA, ministro d'agricoltura e commercio, lo prega non insistere in questa proposta.

DE PUPPI osserva che la melolonta è insetto diffuso in tutta l'Italia.

GIOVANELLI, relatore, non accetta questo capitolo aggiuntivo.

DE FELICE-GIUFRIDA non insiste.

(Approvansi lo stanziamento complessivo).

Presentazione di documenti.

GÜJ presenta la relazione sul disegno di legge: « autorizzazione al Governo di concedere a trattativa privata alla Provincia di Lucca l'affitto trentennale dei canali lucchesi ».

Interrogazioni.

PRESIDENTE annuncia le seguenti domande di interrogazione:

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sull'esito delle pratiche per la revoca del diritto di passaggio in Tirolo del bestiame della provincia di Belluno per l'alpeggio estivo.

« Sperti, Clementini, Fusinato. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia sugli intentimenti del Governo per l'istituzione delle sezioni di pretura.

« Omodei. »

« Il sottoscritto desidera di interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio sull'incidente che si afferma testè avvenuto fra il console ed uno dei rappresentanti italiani all'esposizione di Chicago.

« Roberto Galli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli esteri e dell'interno sull'esito delle trattative per la revoca del divieto del passaggio del bestiame dalla provincia di Vicenza nel Trentino per l'alpeggio estivo, nonché sui mezzi che reputino più adatti ad impedire il continuo ripetersi di coteste difficoltà.

« Brunialti. »

Su proposta dell'onorevole GIOLITTI, presidente del Consiglio, la Camera delibera di tenere domani seduta all'una.

La seduta termina alle 8.20.

RELAZIONE sulle cose più notevoli avvenute nell'anno 1892 nel R. Museo industriale italiano in Torino.

Durata dei corsi.

L'apertura dei corsi d'ingegneria industriale, d'industrie chimiche e meccaniche e d'ornamentazione ebbe luogo nel giorno 5 novembre 1891; quella del corso di elettrotecnica avvenne nel giorno 18 dello stesso mese.

L'anno scolastico fu diviso in due periodi; nel primo (dal 5 novembre 1891 al 31 maggio 1892) i professori attesero alle lezioni orali e di disegno, nel secondo (dal 1° giugno a tutto agosto) ebbero luogo le esercitazioni pratiche e gli esami.

Iscrizioni e frequenze.

Gli iscritti furono in numero di 99 nel corso d'ingegneria industriale, 42 nel corso di elettrotecnica, dei quali 26 ingegneri, 1 tenente nel genio, e 17 allievi del 3° anno di ingegneria industriale, i quali, a norma del regolamento, possono sostituire questo corso a quello di chimica tecnologica. Il corso superiore d'ornato ebbe 15 iscritti, 17 ne ebbe il corso d'industrie chimiche ed 8 quello di industrie meccaniche: si ebbero infine numero 6 iscritti ai corsi singoli.

Inoltre frequentarono il corso di fisica tecnica numero 103 allievi ingegneri civili del 2° anno della scuola di applicazione per gli ingegneri di Torino, ed il corso di tecnologia meccanica numero 110 allievi del 3° anno della stessa scuola.

Esami.

Gli esami ebbero luogo in tre sessioni: primaverili, estiva ed autunnale; con 776 esami speciali, dei quali 663 con buon esito. Negli esami di laurea furono approvati 33 allievi ed uno non fu ammesso all'esame orale.

Diplomi e certificati.

I diplomi rilasciati furono in numero di 47, dei quali 33 per la laurea di ingegnere industriale, due per l'abilitazione all'insegnamento dell'ornato negli Istituti tecnici e gli altri 12 per l'abilitazione all'insegnamento delle scuole d'arti e mestieri così ripartiti; tre per l'ornato, tre per la chimica applicata, uno per il disegno geometrico, uno per la meccanica elementare ed applicata e quattro per la fisica applicata.

Inoltre quattro allievi ottennero il certificato di idoneità nelle applicazioni industriali della chimica e due nelle applicazioni industriali della meccanica.

In quanto ai certificati del corso superiore teorico-pratico di elettrotecnica ne furono rilasciati quattro ad ingegneri ed uno ad un tenente del Genio, i quali frequentarono il corso relativo e superarono con esito felice l'esame finale.

Non è a stupire se sopra 26 ingegneri iscritti, solo quattro siano presentati all'esame finale per ottenere il diploma, ciò dipende essenzialmente dal fatto che la laurea d'ingegnere dà a chiunque ne abbia le cognizioni il diritto di esercitare l'elettrotecnica, anche senza aver superato un'esame speciale della materia; ond'è che molti ingegneri pur frequentando il corso assiduamente, non ritengono necessario il presentarsi all'esame.

Premi e borse di studio.

Fu concesso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio al sig. Aristide Oligati di Giuseppe di Genova, licenziato dal 3° corso d'ornato superiore, il premio di lire 300 allo scopo di compiere un viaggio d'istruzione nel Regno, in base al R. decreto 23 ottobre 1884 art. 5; agli allievi Galiani Arnolfo su Napoleone da Ancona (corso di industrie meccaniche), e Recchi Vincenzo di Marino da Assisi (Perugia) (corso industrie chimiche), furono destinate, una per ognuno, due borse di studio da lire mille, istituite con decreto ministeriale del 7 ottobre 1881. Quantunque le borse di studio istituite dal citato decreto siano in numero di quattro, tuttavia solo due furono gli allievi che ne godettero, perchè il Ministero, con sua lettera 2 settembre 1891, stabilì, per misure d'economia, di non bandire per le altre due il concorso.

N. 5 allievi ingegneri industriali cioè i signori Giorelli Vladimiro del 1° anno, Cardini Luciano, Crudo Ettore, Papone Domenico del 2° anno e Quarlesi Luigi del 3° anno, godevano delle borse di studio loro accordate come allievi del Collegio della provincia.

Personale.

Nell'anno 1892 oltre alla riconferma del consueto personale straordinario di servizio furono per decreto ministeriale confermati gli incarichi ai professori comm. dott. Alfonso Cossa per la chimica mineraria, comm. Cognetti De Martini Salvatore per l'economia industriale e Morra cav. Pietro Paolo per la fisica applicata; e per deliberazione della Giunta furono confermati gli incarichi agli ing. Giuseppe Pastore ed Enrico Donelli per l'insegnamento della meccanica applicata nei corsi speciali d'industrie chimiche e meccaniche.

Servizi straordinari prestati dal R. Museo Industriale.

Oltre al provvedere al regolare andamento delle diverse sezioni di insegnamento, il Museo prestò anche servizio a vantaggio dei comuni e delle provincie, e delle Amministrazioni pubbliche e private del Regno, sia con pareri sopra quesiti proposti, sia con esperienze sovra campioni all'uopo inviati.

Senza tener conto dei pareri che verbalmente ogni giorno vengono dati a coloro che si presentano a richiederli tanto presso la Direzione come presso i vari direttori di laboratori ed i professori, il Museo emise nel 1892 n. 321 pareri per il Ministero delle finanze, e n. 7 per altre Amministrazioni; fece n. 19 analisi chimiche, n. 4 ricerche elettriche e n. 156 prove sulla resistenza dei materiali, incassando per tutte le suddette esperienze la somma di lire 332,50 di tasse. Occorre notare che le esperienze per le Amministrazioni vengono eseguite gratuitamente.

La biblioteca fu nel 1892 arricchita di n. 131 volumi, dei quali n. 107 acquistati coi fondi del Museo e n. 24 regalati; essa è di valido aiuto ai professori ed agli allievi, i quali vi accorrono assiduamente, ed è frequentata anche da estranei al Museo, cosicchè nel 1892 furono di circa 5000 le richieste di libri.

Le collezioni industriali distribuite in molte sale al piano terreno, al 1° ed al 2° piano furono frequentate da un numero ragguardevole di visitatori, specialmente nei giorni festivi, non che degli allievi di molti istituti secondari, accompagnati dai loro professori.

Nel 1892 vennero compilati i progetti per i nuovi locali, dei quali si sperava di poter incominciare la costruzione nel corrente anno.

Il Direttore
G. BERRUTI.

Reale Accademia delle Scienze di Torino

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 18 giugno 1893

Prestede il prof. GIUSEPPE CARLE, Vice presidente dell'Accademia

Il socio Claretta legge una breve nota sopra una lettera concernente una missione scientifica affidata nel 1821 ad Amedeo Peyron nelle abbazie di San Gallo e di San Maurizio del Vallese.

Il socio Ferrero legge una sua nota sopra il volume delle istruzioni agli inviati francesi a Napoli e a Parma, testè pubblicate dal sig. Giuseppe Reinach, nella raccolta delle istruzioni agli ambasciatori e ministri di Francia dalla pace di Vestfalia alla Rivoluzione. Egli indica le cose più importanti contenute in questi documenti diplomatici, e fa alcune osservazioni critiche alla prefazione dell'editore.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 21. — Dall'inchiesta giudiziaria aperta sulla esplosione avvenuta la scorsa notte nel giardino della casa di Canovas del Castillo, risulta che l'autore dell'esplosione fu certo Ernesto Alvarez, direttore del giornale *L'Anarchia*.

Nelle tasche di Alvarez furono trovate lettere di anarchici di Barcellona che lo incaricavano di distruggere Madrid.

L'apparecchio esplodente, che Alvarez teneva in mano, scoppiò improvvisamente, uccidendolo e strappandogli il braccio destro.

Il suo complice rimase gravemente ferito.

LONDRA, 21. — Lo *Standard* ha da Tiflis: « La Persia ha accordato alla Russia una rettificazione sulla frontiera del Korassan. La Russia darà alla Persia un compenso territoriale all'Est ».

PARIGI, 21. — Avendo la *Cocarde* annunciato ieri gravi rivelazioni, un redattore del *Figaro* intervistò il direttore della *Cocarde* il quale

gli dichiarò di possedere documenti di provenienza inglese, che Millevoye sottoporra oggi al Governo; ma si rifiutò di rivelargliene il contenuto.

Secondo gli uni, si tratterebbe di affare di alto tradimento, e secondo altri, di rivelazioni che riguarderebbero i rapporti di Clémenceau col Governo inglese.

La *Justice*, giornale di Clémenceau, domanda a tale riguardo spiegazioni complete.

PARIGI, 21. — La *Cocarde* dichiara che i documenti da lei posseduti furono involati dalla cassa forte dell'Ambasciata inglese a Parigi ed afferma che essi provano che documenti diplomatici importantissimi, furono sottratti al Governo francese, poi ricopiati e comunicati al Governo inglese, da uomini politici francesi, sovvenzionati dall'Inghilterra.

PARIGI, 21. — Regna fra i deputati viva preoccupazione per la discussione che avrà luogo domani alla Camera dei deputati a proposito delle rivelazioni della *Cocarde*.

Millevoye afferma di possedere documenti i quali provano il delitto di alto tradimento a carico di parecchi personaggi. Tuttavia poi non vuole esporre la Francia a complicazioni diplomatiche, dichiara che non parlerà che d'accordo col Governo.

Da parte sua, Clémenceau dichiara che costringerà Millevoye a spiegarsi categoricamente in proposito.

PARIGI, 21. — L'Ambasciata inglese a Parigi dichiara che nessun documento le fu sottratto.

Tuttavia un segretario dell'Ambasciata sarebbe partito stamane per Londra, allo scopo di conferire col Governo inglese riguardo all'incidente sollevato dalla *Cocarde*.

BERNA, 21. — Wasilieff, segretario del Comitato operaio socialista, è stato arrestato stamane alle 6 sulla *Waisenhausplatz*, in seguito a perquisizioni operate nel suo domicilio.

Egli è sospettato di essere l'istigatore della rivolta di Berna del 10 corrente.

PARIGI, 21. — La Camera di commercio italiana a Parigi, comunica che, durante i primi 5 mesi del 1893, l'importazione delle merci italiane in Francia (commercio speciale) si elevò a fr. 56,806,600; mentre che l'esportazione delle francesi per l'Italia raggiunse franchi 59,802,000.

Dal confronto coi primi 5 mesi del 1892 risulta: minore importazione di merci italiane in Francia fr. 389,000; maggiore esportazione di merci francesi in Italia di fr. 11,469,000.

Il commercio totale della Francia coll'estero, durante i primi 5 mesi del 1893, in confronto allo stesso periodo del 1892, porta: diminuzione nelle importazioni fr. 500,654,000; diminuzione delle esportazioni fr. 4,596,000.

NEW YORK, 21. — Ieri, un treno, proveniente dalle di Sheepshead, è deviato.

Nove persone rimasero uccise.

Vi è inoltre un centinaio di feriti.

BRUEX (Boemia), 21. — Circa 2600 operai, occupati in otto miniere fra Dux e Bilin, si sono messi ieri in sciopero.

Essi ebbero oggi uno scontro coi genlarmi, che fecero fuoco.

Uno scioperante è rimasto ucciso e 3 feriti.

Il distretto di Bruex è calmo.

GENOVA, 21. — La squadra comandata dal Duca di Genova si è ancorata nel golfo di Rapallo.

Il Sindaco, signor Ricci, e gli assessori comunali di Rapallo, Luardo e Bontà, si recarono ad ossequiare S. A. R. a bordo della *Lepanto*.

A le 6 e 6 pomerid. la lancia ammiraglia condusse a bordo della *Lepanto* il Sindaco, gli assessori comunali ed il pretore, invitati a pranzo da S. A. R.

Stasera, nel golfo di Rapallo vi furono fuochi artificiali ed illuminazione generale in onore del Duca di Genova.

TOLONE, 21. — Ieri vi furono 3 decessi di malattia cholericiforme ed oggi 1.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del di 21 giugno 1893.

Conto	Valore		ALOMI AMMESSI CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI			Prezz. Nom.	OBSERVAZIONI
	nom.	verz.		IN CONTANTI	IN LIQUIDAZIONE			
					Fine corrente	Fine prossimo		
1 genn 93			RENDITA 5 0/0 { 1.a grida 2.a grida detta (piccolo taglio)	94,98 ex 97,27 1/2				
1 aprile 93			detta 3 0/0 { 1.a grida 2.a grida					
			Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64				60 4)	
			Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0				102 75	
			Prestito R. Blount 5 0/0				98	
1 giugno 93			Rothschild				101 70	
							104 50	Ex coup. L. 2, 17
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0/0					
1 aprile 93	500	500	> 4 0/0 1.a Emissione				445	
	500	500	> 4 0/0 2.a a 2.a Emissione				440	
1 giugno 92	500	500	Comuno di Trapani 5 0/0				497	
1 aprile 93	500	500	Cred. Fond. Banco S. Spirito	447,50 417	447 5)			
	500	500	> Banca Nazionale 4 0/0				455	
	500	500	> > > 4 1/2 0/0				410	
	500	500	> > > Banco di Sicilia					
	500	500	> > > Napoli					
Asioni Strade Ferrate.								
1 genn 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali				692	
	500	500	> > Mediterraneo stampigliate				643	
luglio 91	250	250	> > Sarde (Preferenza)					
1 aprile 93	500	500	> > Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2.a F. della Sicilia					
1 luglio 91	500	500	> > >					
Asioni Banche e Società diverse.								
1 genn 93	1000	750	Az. Banca Nazionale				13 0	
	1000	1000	> Romana				400	
	300	300	> Generale			317 316,50		
1 genn 93	500	400	> di Roma				300	
	200	200	> Tiberina				15	
1 ottobre 91	500	500	> Industri e Comm. (antiche)				12	
1 genn 93	500	400	Soc. di Credito Mobil. Italiano (an. (nuove)				403	
	500	150	> di Credito Meridionale					
1 genn 93	500	500	> Romana per l'Illum. a Gaz				764	
1 genn 93	500	500	> Acqua Marcia		1145			
	90	500	> Italiana per condotte d'acqua		261,5)	262		
1 luglio 92	500	500	> Immobiliare				61	
	90	250	> dei Molini e Magaz. Generali				137	
1 genn 93	100	100	> Telefoni ed App. Elettriche					
	90	500	> Generale per l'Illuminazione				275	
	93	125	> Anonima Tramway Omnibus		321			
1 genn 93	150	150	> Fondiaria Italiana					
1 ottobre 93	250	250	> della Min. e Fond. Antimonio dei Materiali laterizi					
1 genn 93	500	500	> Navigazione Generale Italiana				327	
	90	500	> Metallurgica Italiana				150	
	93	250	> della Piccola Borsa di Roma				204	
	93	200	> Caoutchouc				25	
	92	250	> An. Piemontese di elettricità				230	
	93	250	> Risanamento di Napoli				57 50	
	250	250	> di Credito e d'ind Edilizia					
Asioni Soc. Assicurazioni.								
1 genn 90	100	100	Az. Fondiaria Incendi				75	
	91	125	> Fondiaria Vita				240	
Obbligazioni diverse.								
1 genn 93	500	500	Obbl. Ferroviario 3 0/0 Emiss. 1887-88-89				306	
1 luglio 91	1000	1000	> Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)					
1 genn 93	500	500	> Strade ferrate del Tirreno				461	
1 aprile 93	500	500	> Soc Immobiliare				355	
	250	250	> > > 4 0/0				156	
	500	500	> > > Acqua Marcia				518	
	500	500	> > > SS. FF. Meridionali				313	
1 luglio 91	500	500	> > > FF. Pontebba Alta Italia					
1 aprile 93	500	500	> > > FF. Sarde nuova Emiss. 3 0/0					
	300	300	> > > FF. Paler. Ma. Tra. I.S. (oro)					
1 genn 93	500	500	> > > FF. Second. della Sardegna					
	250	250	> > > FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)				240	
	500	500	> Buoni Meridionali 5 0/0					
Titoli a Quotazione Speciale.								
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana					

Conto	C A M B I	Prezz. cont.	Nom.	PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MAGGIO 1893.					
31/3	Francia	90 giorni	103 97 1/2	Rendita 5 0/0	97 20	Az. Banca Tiberina	20	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	320
31/3	Parigi	Cheques	101 55	> 2 0/0	66 25	> Ind. e Com. (an)	190	> Metallurgica Italiana	150
	Londra	90 giorni	26 03	Obbl. Beni Eccel 5 0/0		> > Certif.		> della Piccola Borsa	202
		60 giorni	26 31	Prestito Rothschild 5 0/0	105	> > n. liber		> Caoutchouc	25
	Vienna-Trieste	Cheques		Ob. città di Roma 4 0/0	440	> Soc. Cred. Mobil	470	> An. Piem. di Elettr.	230
	Germania	90 giorni		> Credito Fondiario		> Merid.		> Risanamen.	59
		Cheques		> Santo Spirito	45	> Tramway Om.	217	> Gr. Ind. Ed.	230
				> Credito Fondiario		> cert. prov.		> Fondar. incendi	80
				> Banca Nazionale	490	> Molini e Magaz. Gen	135	> Fond. Vita	230
				> Credito Fondiario		> Immobiliare	66	> Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	355
				> Ban. Naz 4 1/2 0/0	495	> Romana	400	> > > 4 0/0	165
				Az. Fer Meridionali	700	> Generale	320	> Ferroviarie	305
				> Mediterraneo	550	> Min. Antim.	235	> Ferr. Napoli-Ott.	240
				> certif.		> Banco d. Roma	310		
				> Banca Nazionale	1300				
				> Romana	400				
				> Generale	320				
				> Banco d. Roma	310				

Conto	Prezzi di compensazione	27 giugno
Risposta dei premi		27
Prezzi di compensazione		28
Compensazione		29
Liquidazione		30

Conto	Prezzi di compensazione
Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni	

Per il sindaco : AUGUSTO PALLADINI
Visto: Il Deputato di Borsa : TOMMASO REY